

Al Presidente della Provincia di Biella

Al Responsabile del Procedimento

Settore Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria,
Acque reflue e Risorse Idriche – Provincia di Biella

trasmesso via pec

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Oggetto: Progetto “Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Cavaglià (BI). Osservazioni Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”

Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”, nel pubblico interesse, presenta le seguenti osservazioni:

PREMESSA

Al confine tra le province di Biella e di Vercelli si è determinata nel tempo una concentrazione di impianti per il trattamento o il conferimento dei rifiuti con un evidente sovradimensionamento degli impianti in relazione ai bisogni delle due province e dei rispettivi bacini di ambito. Questa concentrazione, per quanto riguarda i siti di conferimento, è strettamente legata alle attività di cavazione. Lo sviluppo impiantistico è più recente.

Le logiche di impresa, grazie a una sostanziale carenza (o subordinazione) nella pianificazione e programmazione politico-amministrativa hanno prevalso sugli interessi generali. Per consentire l'autorizzazione di tale concentrazione impiantistica sono stati ignorati e/o sottostimati rispettivamente il principio di prossimità, riferimento normativo valido non solo per i rifiuti urbani ma anche per quelli speciali, e gli impatti cumulativi.

Tra i Comuni di Cavaglià, Santhià, Alice Castello e Salussola sono concentrati i seguenti impianti, cave e discariche:

- numerose attività di cavazione inerti con cave in essere o in fase di ripristino. Massima concentrazione in località Valledora, tra Cavaglià, Santhià e Alice Castello
- un impianto di bioessiccazione di RSU rifiuti gestito dalla società pubblico-privata ASRAB (con A2A Ambiente al 51% e i Comuni Biellesi al 49%). Comune di Cavaglià
- una discarica per rifiuti urbani (ASRAB) e una per i rifiuti Speciali (A2A Ambiente) da pochi mesi esaurita. Comune di Cavaglià
- un impianto di selezione della plastica (A2A Ambiente) in esercizio da pochi mesi. Comune di Cavaglià
- un impianto di produzione CSS (A2A Ambiente), autorizzato e in costruzione. Comune di Cavaglià
- un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano da immettere in rete (autorizzato, da realizzare). Comune di Cavaglià
- un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano da immettere in rete. Comune di Santhià
- un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano da immettere in rete (autorizzato, da realizzare). Comune di Salussola.
- Nel 2016 furono autorizzate, sempre in territorio di Cavaglià, due congiunte nuove discariche, una per RSU (ASRAB) e l'altra per Rifiuti Speciali (A2A Ambiente). Solo recentemente il Consiglio di Stato ha confermato la validità della sentenza di annullamento della autorizzazioni emessa dal TAR di annullamento
- una discarica per rifiuti speciali contenenti Amianto a Salussola (autorizzata, da realizzare)

Nei Comuni di Brusnengo, Masserano Lozzolo , Carisio, Mottalciata, Masserano e Castelletto Cervo sono concentrati i seguenti impianti, cave, miniere e discariche:

- numerose attività di cavazione inerti con cave e miniere in essere, alcune in fase di ripristino. Comuni di Masserano , Lozzolo,
- Una discarica consortile di proprietà SEAB (esaurita e non ancora messa in sicurezza per mancanza di fondi) a Masserano
- Un enorme impianto per il riciclo alluminio (SACAL) con molte problematiche connesse alle emissioni in atmosfera (diossina) e già alla spalle diverse vicende giudiziarie. A Carisio.
- Un enorme impianto per il riciclo del vetro (SASIL) a Brusnengo
- Impianto per il riciclo di oli alimentari usati e recupero oli, con esterificazione, dalla filiera animale, per realizzare biocombustibile (GREENOIL a Mottalciata) in costruzione
- Impianto per il produzione carburante da materiale plastico a Giffenga (proposta)
- Impianto produzione energetica da biomasse (inizialmente da FORSU) a Castelletto Cervo (proposta).

Inizialmente parte di questa impiantistica è stata proposta con la sola finalità di soddisfare il fabbisogno locale di trattamento dei rifiuti, ovvero andando incontro alle sole necessità territoriali e rispettando il principio di prossimità. Ad esempio l'impianto di bioessicazione a Cavaglià e il successivo conferimento in discarica erano stati inizialmente ipotizzati e bilanciati per le sole esigenze territoriali. Con il tempo, sia alla bioessicazione che alla discarica, sono stati conferiti rifiuti provenienti da altre province azzerando di fatto quella programmazione.

L'impiantistica proposta negli ultimi 10-15 anni ha viceversa sempre più finalità di mercato, ricerca conferimenti su area vasta e i rifiuti del territorio biellese sono, sul totale, percentualmente contenuti.

Si può dunque osservare che, pur trattandosi di impiantistica della cosiddetta economia circolare della cui utilità in via teorica non si discute, è totalmente disatteso il principio di prossimità nel loro conferimento dando luogo a uno sfruttamento territoriale. Il biellese, e in particolare Cavaglià, è sempre più considerato TERRA di RIFIUTI con conferimenti previsti, per tutte le tipologie di rifiuto, non solo dalle province limitrofe ma anche da altre regioni e dall'estero.

Le società che nel biellese hanno presentato i loro progetti, spinte solo da logiche di impresa, hanno certamente confidato:

- nella posizione strategica data la vicinanza della Valledora alle autostrade Torino-Milano, Torino-Aosta e Genova-Gravellona (il casello di Santhià è particolarmente baricentrico) o del casello di Carisio per le altre attività.
- sulla bassa densità abitativa (minore contrarietà agli impianti)
- sulla crisi economica che induce le amministrazioni locali a valutare positivamente qualsiasi investimento produttivo senza ponderarne correttamente le conseguenze negative, bilanciandole con altri pubblici interessi

La proposta progettuale qui in esame, presentata da A2A Ambiente, ovvero un inceneritore cogenerativo (altrimenti detto termovalorizzatore) in grado di trattare 278.000 tonnellate annue di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente sovralli residuali da operazioni di RD pretrattati e da impianti di TMB o bioessicazione è sovradimensionata rispetto alle esigenze del territori biellesi e vercellesi e non trova previsione nella programmazione regionale.

La localizzazione di questo ulteriore impianto in Valledora, nel comune di Cavaglià, è certamente scandalosa, un aggravio anziché la riqualificazione attesa, l'ennesimo capitolo di uno sfruttamento ormai quarantennale di questo territorio dalla vocazione agricola, ormai depauperata e perduta: prima le cave, poi le discariche, ora tutta l'impiantistica capace di fare fronte alle necessità di un intero quadrante territoriale ed extra regionali. **Di peggio in peggio.**

OSSERVAZIONI

1.0 Aspetti procedurali.

1.1 Termini fase di verifica documentale

Legambiente rileva la sussistenza di un vizio procedurale dato dal mancato rispetto dei termini fissati dal legislatore nella conduzione della procedura di cui all'articolo 27 del D.lgs 152/2006. Ancorché tale vizio procedurale possa essere ritenuto o meno rilevante dal giudice amministrativo in eventuale contenzioso solo laddove tale ritardo procedurale arrechi danno al Proponente, questa associazione lo mette in evidenza per illustrare quanto l'ente provinciale non sia, a differenza di quanto dichiarato più volte dai rappresentanti di questa istituzione, mero e terzo "notaio" al di sopra delle parti, con totale rispetto delle disposizioni di norma.

La corretta applicazione del principio "*dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur*", in relazione alle precise disposizione normativa, imponeva provvedere, ai sensi dell'articolo 27 bis del D.Lgs 152/2006

- "Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente [...] comunica via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web [...]"
 - "Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al Proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
 - "Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) [...]"
1. "Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Provincia di Biella ha ricevuto l'istanza del Proponente il giorno 08/07/2021 ed ha comunicato l'avvenuta pubblicazione solo il giorno 19/07/2021, dopo il decimo giorno e non entro il decimo giorno, il 18/07/21. La richiesta di integrazioni doveva essere prodotta entro trenta giorni, ovvero entro il 17/08/2021, data calcolata sempre escludendo dal conteggio il *dies a quo* (il 18/07/2021, giorno entro cui doveva essere effettuata la pubblicazione), ma è stata inviata tre giorni dopo, il giorno 20/08/2021.

Asserire, come ha fatto la Provincia di Biella in una nota a risposta di Legambiente, che il Proponente abbia rispettato il termine a cui era tenuto sulla base di una richiesta di integrazioni datata 20/08/2021 ma inviata in ritardo rispetto ai termini di norma, ritardo imputabile all'ente Provinciale, non risolve il vizio che si è consumato.

Inspiegabile inoltre il ritardo nella pubblicazione, avvenuta in data 6 ottobre 2020. Tale pubblicazione avrebbe dovuto decorrere **dalla data di ricevimento** delle integrazioni, ovvero in data 21 settembre (vedasi in coda prospetto cronologico).

1.2 verifica documentazione integrativa

La Provincia di Biella non si è limitata, con altri enti, alla mera verifica documentale con la presentazione di richieste di integrazioni al Proponente ma si è adoperata in questa fase anche in un esame di merito, per far correggere al Proponente vari errori e vizi presenti nella documentazione depositata.

In particolare al punto 2 e 7 della nota inviata dalla Provincia di Biella in data 20 agosto 2020 vengono evidenziate una serie di “incongruenze” nella redazione dell’elenco delle autorizzazioni e dell’Avviso Pubblico chiedendo al Proponente di provvedere a correggerle, riformulando l’elenco autorizzazioni e l’avviso al pubblico stesso. Ad esempio il richiamo a correggere i termini indicati per la presentazione delle osservazioni o la specifica, nell’avviso pubblico, che il progetto dà luogo a variante urbanistica non rientrano, normativamente e tecnicamente, tra i compiti descritti per la richiesta di integrazioni documentali.

Il Responsabile del Procedimento, di fatto e con spirito collaborativo ha supportato il Proponente nella redazione corretta della istanza. Diversamente nei confronti delle amministrazioni comunali che presentano i propri pareri in CdS (vedasi il recente caso per la discarica di Amianto a Salussola) il Responsabile del Procedimento non assicura analogo supporto per la presentazione dei pareri, preferendoli poi cassare asserendone l’incompletezza o il difetto. Due pesi e due misure.

Con la nota depositata da A2A Ambiente in data 20/09/2021 sono stati trasmessi i seguenti riscontri alle richieste di integrazione:

- CAVP09O10000GAA000010100 - Riscontro richiesta di integrazioni_Provincia di Biella e relativi allegati
- CAVP09O10000GAA000020100 - Riscontro richiesta di integrazioni_MISE e relativi allegati
- CAVP09O10000GAA000030100 - Riscontro richiesta di integrazioni_AIOS e relativi allegati

- CAVP09O10000GAA000040100 - Riscontro richiesta di integrazioni_Coutenza Canali Cavour e relativi allegati
- CAVP09O10000GAA000050100 - Riscontro richiesta di integrazioni_Regione Piemonte e relative allegati
- CAVP09O10000GAA000060100 - Riscontro richiesta di integrazioni_Comune di Cavaglià e relative allegati
- CAVP09O10000GAA000070100 - Riscontro richiesta di integrazioni_ARPA e relative allegati
- CAVP09O10000GAA000080100 - Riscontro richiesta di integrazioni_CORDAR e relative allegati

Di questi documenti (finale 10100; 20100; 30100; 40100; 50100; 60100; 70100; 80100) non vi è traccia nel sito ove sono pubblicate le integrazioni al pubblico.

Le integrazioni progettuali pubblicate non sono peraltro raggruppate in relazione alle richieste formulate dai vari enti ed hanno altro ordinamento rendendo estremamente difficile la verifica dell'ottemperanza.

Qui di seguito l'analisi condotta da Legambiente per verificare se il Proponente ha ottemperato o meno alle richieste contenute nella nota provinciale del 20/08/2021:

- **Richieste di integrazione documentale condotte dalla Provincia di Biella non ottemperate dal Proponente:**

Punto 3 lettera b)

Con riferimento a quanto previsto nel D.P.R. 327/2001 art. 4. "Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari", commi 1, 1 bis e 2, si rileva che, nell'elaborato "Elenco Ditte", sono stati inseriti tutti i terreni interessati dai lavori, senza alcuna distinzione tra pubblici e privati, mentre tra i proprietari vi sono sia soggetti pubblici sia soggetti privati, non consentendo così di capire se un terreno - ai sensi del citato art. 4 - rientri fra quelli assoggettabili alla procedura espropriativa o meno. Questa analisi va fatta a priori e devono essere i richiedenti, una volta accertati quali terreni sono espropriabili, ad elencarli in un apposito Piano Particellare, elencando invece in altro separato elenco i terreni non espropriabili per i quali dovrà essere richiesta la concessione al competente ente proprietario. Una volta accertato quanto appena riportato e redatto il Piano Particellare, riportante tutti i proprietari dei terreni assoggettati alla procedura espropriativa, qualora questi siano in numero non superiore a 50, dovranno essere forniti anche gli indirizzi dei predetti, per permettere l'invio delle lettere raccomandate comunicanti l'avvio del procedimento espropriativo.

Legambiente osserva che la distinzione tra soggetti pubblici e privati è evidente nell'unico documento pubblicato *CAVP09O10000EBM070030101_Elettrodotto_AT_Elenco_ditte.pdf* ma il

Proponente non provveduto alla produzione di due elenchi diversi con gli indirizzi dei proprietari per l'invio delle raccomandate per comunicare l'avvio del procedimento espropriativo, indicando solo la città di sede del soggetto proprietario.

Punto 3 lettera c)

Si rileva infine che risultano necessarie, per la realizzazione dell'impianto in oggetto, anche altre infrastrutture lineari (gasdotto, condotte di scarico dei reflui, ecc..) non del tutto ricomprese all'interno dei terreni di proprietà del Proponente, si richiede pertanto che anche il progetto per tali infrastrutture, in assenza di atti in grado di garantire la disponibilità delle aree sulle quali verranno realizzate, venga assoggettato alle richieste precedentemente richiamate riguardanti il procedimento espropriativo.

Legambiente osserva che non si trova traccia, negli elaborati presentati in fase di integrazione, di questa verifica specifica per le altre strutture lineari, l'unico elaborato per il procedimento espropriativo si riferisce alla sola linea elettrodotto AT

Punto 4

Dall'esame della documentazione presentata si è inoltre rilevato che vengono fornite varie indicazioni circa la possibile interconnessione (cessione di calore, condivisione di infrastrutture di servizio, ecc..) dell'impianto in oggetto con l'adiacente installazione per il recupero della FORSU, attualmente in fase di costruzione, per la quale questa Amministrazione, con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 937 del 04.08.2020, ha già rilasciato a favore di codesta Società l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A tale merito giova ricordare che l'art. 5 del D.Lgs. 152/06 alla lettera i) prevede che debba intendersi quale installazione produttiva soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento anche quando condotta da diverso gestore.

Da quanto indicato dalla norma risulta necessario che, attività funzionalmente connesse ad una installazione soggetta ad AIA, anche in capo a diverso gestore, garantiscano per ciascuna di tali parti, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dell'intera installazione.

Alla luce di quanto chiarito questa Amministrazione ritiene che, qualora effettivamente le due attività in parola risultassero funzionalmente connesse, la documentazione prodotta, ivi compresa quella relativa alla Compatibilità Ambientale dell'opera, dovrà essere aggiornata tenendo conto di tali criteri.

Legambiente osserva che non sono riscontrabili in sede di integrazione documentale nuovi elaborati e relazioni aggiunte su tale problematica.

In relazione alle nuove disposizioni regionali intervenute (GDR 12 marzo 2021, n. 15-2970) per l'impianto FORSU occorre aggiornare, in ragione del principio di prossimità, l'analisi del **contributo emissivo supplementare** (per mezzi di trasporto che nel progetto *de quo* incidono notevolmente con circa 15.000 passaggi all'anno ed altri impianti con proprie emissioni) con il ricorso delle formule indicate al capitolo 4.3.1 *Emissioni in atmosfera* delle "Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano".

Punto 6

Per quanto riguarda la conformità urbanistica del Progetto in oggetto con il PRGC vigente e con la Variante generale in itinere e in relazione alle incongruenze contenute nei vari documenti presentati in merito alla conformità del Progetto con gli strumenti urbanistici vigenti e in salvaguardia, si ritiene necessario, come previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006, integrare la documentazione con gli elaborati di variante al PRG per espressa previsione di legge, poiché l'approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Richiamando quindi la LR 56/77 e ss.mm.ii. all'art. 17bis Varianti semplificate comma 15 bis e la circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB in merito a "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" si ritiene che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell'ambito del procedimento autorizzativo e che la documentazione di progetto necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante sia integrata secondo quanto previsto all'Allegato B della circolare sopra richiamata.

Legambiente, valutato l'elenco della documentazione prevista all'allegato B, osserva:

- L'assenza della Relazione Geologica e delle Indagini geomorfologiche nelle due cartella di documenti relativi alla Variante di PRGC dei documenti integrati, cartella INTEGRAZ_SET21/. Va inoltre osservato che le relazioni presenti nella sottocartella PROGETTO dei documenti depositati a luglio (PROGETTO_BASE_LUG21/) non hanno una apposita sezione per la trattazione delle problematiche relative agli aspetti di pianificazione.
- La Tav.42 (PRGC vigente) e 43 (PRGC in itinere) sono nella scala corretta e contemplano l'AFFIANCAMENTO grafico ma non la SOVRAPPOSIZIONE grafica delle proposte. Va osservato anche che sono prive di un "intorno significativo"

adeguato in rapporto alla rilevanza urbanistica della proposta, della deroga delle altezze richieste, degli impatti acustici, delle distanze da osservare, degli impatti viabilistici, delle problematiche connesse all'insediamento di attività insalubri, ecc.

Questa associazione fa peraltro presente che i disposti di cui all'articolo 208 della D.lgs 152/2006 e della LR 56/77 per questo tipo di varianti sono riferiti esclusivamente alle disposizioni vigenti di PRGC, non a quelle adottate ma non ancora approvate (PRGC in itinere).

Punto 7

Con riferimento all'Avviso al Pubblico (di cui agli artt. 24 comma 2 e 27 bis comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) allegato all'istanza, rilevano le seguenti incongruenze:

a) l'avviso, per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 bis comma 15 bis L.R. 56/77 e ss.mm.ii., deve altresì dare atto che l'eventuale approvazione del progetto determinerà l'effetto di variante parziale automatica al P.R.G.C., così permettendo ai lettori dell'avviso di formulare eventuali osservazioni anche sull'argomento specifico della potenziale variante urbanistica;

b) Al terzultimo capoverso della pagina 2, va rettificato il termine di sottoposizione ad evidenza pubblica degli elaborati progettuali che, nella versione più recente dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 non è sessanta giorni ma trenta giorni; alla successiva indicazione "dalla data del presente annuncio" va sostituita "dalla data di pubblicazione del presente annuncio";

c) Dopo l'ultimo capoverso di pagina 2, ne va inserito un altro, recante la seguente indicazione: "Con Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 13.08.2021, la Provincia di Biella, per il procedimento di cui trattasi, ha istituito l'Inchiesta Pubblica di cui all'art. 27 bis comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 14 co. 3 L. R. 40/98 e ss.mm.ii., per la consultazione del pubblico";

d) In una parte dell'avviso in osservanza a quanto disposto dall'art. 27 bis comma 1 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., va inserita l'elencazione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso a vario titolo necessari per realizzare e gestire le opere in progetto, che tengano conto altresì delle indicazioni contenute nella presente.

Legambiente osserva, come già sopra richiamato, che la Provincia di Biella non si è limitata, con altri enti alla sola verifica documentale con la presentazione di richieste di integrazioni ma si è adoperata in questa fase ad un improprio esame di merito, per indicare e far correggere al Proponente vari errori e vizi.

In particolare al punto 2 e 7 evidenzia tutta una serie di "incongruenze" nella redazione dell'Elenco delle Autorizzazioni necessarie e dell'Avviso Pubblico chiedendo al Proponente di provvedere a correggerle, riformulando l'elenco autorizzazioni e l'avviso al pubblico stesso. Ad esempio il richiamo a correggere i termini indicati per la presentazione delle osservazioni o specificare

nell'avviso pubblico che il progetto dà luogo a variante urbanistica non rientrerebbero, secondo stretta lettura, nella richiesta di integrazioni documentali.

- **Richieste di integrazione documentale condotte da altri enti non ottemperate dal Proponente:**

A - Nota Ministero Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali (prot. ricez. Prov. n. 16786 del 04.08.2021 contestualmente trasmessa a codesta società con modulistica in allegato).

Legambiente osserva che il MISE ha richiesto la produzione della istanza di Nulla osta per la costruzione dell'elettrodotto **unitamente alla documentazione allegata, come da modello predisposto** (nдр: riportato in coda a queste osservazioni). Giacché l'Autorizzazione Unica Regionale è riferita ad un livello di dettaglio della progettazione di tipo "definitivo" anche la documentazione allegata alla istanza per ottenere il nulla osta del MISE dovrebbe essere già prodotta con analogo livello di dettaglio, descritto ai punti C e D del prospetto contenuto nella nota MISE. Tra i documenti integrati dal Proponente non risulta presente tale istanza e le allegate relazioni in cui si tratta della verifica della compatibilità geometrica ed elettromagnetica dell'elettrodotto con gli impianti di operatori RPC. Un rimando di tali aspetti alla fase di progettazione esecutiva escluderebbe la trattazione di problematiche che dovrebbero essere trattate contestualmente in sede di VIA.

B - Nota Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Protezione Civile Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli (prot. ricez. Provincia n. 17466 del 12.08.2021).

LE OOPP chiedono

che la documentazione allegata al progetto indicato in oggetto venga completata, per ogni interferenza con i corsi d'acqua demaniali, con la seguente documentazione:

- *informazioni relative all'ente competente (verificare se l'Autorità di Bacino è l'ente deputato al rilascio dell'autorizzazioni idrauliche);*
- *modalità di esecuzione e di occupazione delle opere progettuali previste (indicazione delle superfici demaniali da occupare anche in proiezione), con adeguate rappresentazioni grafiche, planimetrie quotate, piante e sezioni ante e post operam con relativo raffronto;*
- *denominazione del corso d'acqua che interferisce con le opere (non è sufficiente la denominazione di fosso);*
- *valutazioni idrauliche a seconda delle tipologia di attraversamento con il relativo benessere dei proprietari delle opere d'arte di attraversamento (qualora utilizzate).*

Legambiente osserva la carente ottemperanza nel deposito degli elaborati da parte del Proponente. **Non sono infatti riscontrabili le valutazioni idrauliche**, non sono state affrontate e prodotte per il singolo rio o canale attraversato. Le relazioni tecniche sono **una fotocopia per tutti gli attraversamenti**, praticamente una generica linea guida tecnica, indifferentemente le caratteristiche del rio o del canale. **I benestare non sono stati documentati.**

C - Nota Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A. n. 75031 del 17.08.2021 (prot. ricez. Provincia n. 17674 del 17.08.2021)

L'ARPA ha richiesto, al terzo punto della propria nota:

È necessario che il Gestore individui le attività tecnicamente connesse all'impianto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relative circolari ministeriali esplicative, anche tra quelle già in possesso di altre autorizzazioni (AUA/AIA) limitrofe allo stesso impianto oggetto di verifica

Legambiente osserva che tale richiesta non pare trattata né nella relazione CAVP09O10000PBD000010100 di verifica assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015, né in altri documenti.

La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione della documentazione formulate dalla Provincia di Biella e dagli altri Enti avrebbe dovuto indurre il Responsabile del Procedimento a fronte della incompletezza documentale a disporre l'archiviazione della istanza (tale archiviazione è indicata espressamente obbligatoria ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs 152/2006; gli esiti della verifica della completezza documentale prevista anche all'articolo 27 bis non possono certamente concludersi, secondo *ratio*, con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 23; diversamente la norma ne avrebbe indicato esplicitamente la possibilità e differenza rispetto alla procedura ordinaria dei procedimenti di VIA).

1.3 Indizione inchiesta pubblica

Il provvedimento di indizione della **Inchiesta Pubblica è stato assunto con la** Determinazione n. **1266 del 13/08/2021** a cui è seguito la Determina n. 1531 del 07/10/2021 di costituzione dell'Organismo Collegiale Inquirente per la conduzione delle consultazioni del pubblico.

L'indizione dell'Inchiesta Pubblica è dunque avvenuta prima della conclusione della fase di verifica documentale anziché dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1 del D.lgs 152/2006 ed entro il 40° gg da tale data.

Anche la LR 40/1998 dispone al comma 3 dell'articolo 14 che la Inchiesta Pubblica sia aperta entro 20 giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) ovvero dispone

un tempo più breve ma prendendo sempre a riferimento il deposito e la data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

Va osservato che anticipare la indizione dell'Inchiesta Pubblica prima della conclusione della verifica documentale, che potrebbe concludersi con l'archiviazione dell'istanza, è alquanto anomalo proceduralmente. Prefigura che il Responsabile del Procedimento abbia già certezza, senza prova concreta, che la verifica documentale avrà positivo risultato. Un orientamento preordinato alla bontà del proposta progettuale.

1.4 nomina regionale nell'Organismo Collegiale Inquirente

Con la Determina n. 1531 del 07/10/2021 sono stati nominati i 4 componenti dell'Organismo Collegiale Inquirente.

Le nomine sono indubbiamente affidate a persone terze alle amministrazioni che interverranno nel procedimento per quanto concerne la Provincia di Biella e i comuni di Cavaglià e Santhià.

Diversamente la Regione, che interverrà nel procedimento con un parere unico comprensivo anche delle valutazioni relative alla coerenza della proposta progettuale con la pianificazione e gli indirizzi regionali in tema di rifiuti, ha nominato un funzionario del settore Servizi Ambientali, indubbiamente esperto, ma che non può assicurare la necessaria terzietà nello svolgimento dei lavori dell'inchiesta pubblica svolgendo ruoli di rilievo in materia di pianificazione regionale sui rifiuti con particolare riferimento agli aspetti ambientali.

La lettura dei contributi del pubblico potrebbe essere infatti condizionata dalla visione, orientamento e indirizzi dell'ente di appartenenza.

Legambiente sottolinea la necessità che il membro di nomina regionale sia condotta assicurando la necessaria terzietà.

1.5 Mancata indizione V.I.S

Stupisce, stante la rilevanza delle preoccupazioni e problematiche legate al tema termovalorizzazione-salute, che l'autorità competente non abbia, di suo, valutato necessario dare corso alla procedure di Valutazione di Incidenza Sanitaria per un l'impianto in progetto, di notevoli dimensioni con un'area di possibili ricadute valutate ed indagate dallo stesso proponente su un raggio di 10 km.

Per due impianti di pirogassificazione nel Comune di Andorno e Biella furono svolte in passato nel biellese la procedura di VIS. A quella di Biella partecipò anche il dr. Cadum.

Provvedere alla nomina di presidente della Commissione Collegiale Inquirente un esperto in epidemiologia quale il dr. Cadum **non risolve la necessità di una procedura consultiva quale la VIS**, meglio definita normativamente rispetto alla indefinita ed autonoma modalità operativa di consultazione lasciata ad ogni singolo Commissione Collegiale Inquirente nell'ambito di ogni singola Inchiesta Pubblica (ben tenendo presente che gli esiti di entrambe le due tipologie di consultazione non sono vincolanti sull'esito del procedimento VIA).

La nomina del dr Cadum a presidente della Commissione Collegiale Inquirente sembra viceversa, rispondere a due esigenze che non coincidono con l'interesse pubblico più generale di approfondimento:

- Ridurre il peso procedurale (anche economico)
- Evitare la trattazione sanitaria delle problematiche nella sua sede propria (la VIS) attribuendo la presidenza della Commissione Collegiale Inquirente ad un epidemiologo.

Ad avviso di questa associazione è invece opportuno che sia avviata anche la Valutazione Incidenza Sanitaria affidandola a soggetti esperti diversi rispetto a quelli incaricati per la Inchiesta Pubblica, soluzione che offrirebbe da una parte la possibilità di maggiori approfondimenti e porterebbe alla redazione di due distinti contributi/pareri/relazioni, anche per soggetti coinvolti. Ovviamente l'Inchiesta Pubblica avrà maggiore competenza sui temi ambientali, pianificazione, BAT, ecc. e la VIS sulla parte sanitaria.

1.6 Contenuti della comunicazione a cura dell'autorità competente.

Nel secondo "avviso al pubblico" predisposto dalla ditta A2A si riporta semplicemente che *"l'eventuale approvazione determinerà l'effetto di variante parziale automatica di PRGC"* (allegato).

Non viene però riferito in tale avviso che il Proponente, nei propri elaborati, ha presentato esplicita richiesta di variante del PRGC Vigente e del PRGC in itinere e che l'accoglimento della richiesta di Variante è subordinata all'ottenimento di un assenso del Comune, ovvero A2A Ambiente avrebbe dovuto correttamente riportare tale richiesta nell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso.

A prescindere i contenuti dell'avviso al pubblico redatto da A2A sussiste un preliminare problema nella "comunicazione" redatta dalla Provincia di Biella sul proprio sito (allegato). Tale comunicazione, va ricordato, è dovuta ai sensi dell'articolo 7 e 8 della 241/90.

Come si può constatare, a confronto, con la "comunicazione" redatta a suo tempo per il procedimento di VIA relativo alla discarica di Amianto in Salussola fu ben specificato dall'autorità

competente e che il progetto dava luogo ad una richiesta di Variante urbanistica (allegato), cosa che non è avvenuta per la comunicazione del progetto di A2A ambiente

I commi 13 e 15 bis dell'articolo 17 bis relativi alle *varianti semplificate* della legge urbanistica regionale (LR 56/77) dispongono che le tempistiche da osservare sono quelle proprie della procedura di VIA ma altresì specificano che nella “comunicazione” all’avvio del procedimento in fase pubblica deve essere data indicazione che l'approvazione del progetto costituisce variante.

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse.

*15 bis. Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la **comunicazione** di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.*

Non solo spettava al Proponente specificare nel proprio avviso al pubblico che l'approvazione del progetto costituisce variante ma anche all'autorità competente nella propria comunicazione nel sito web istituzionale ove dava conto dell'avvenuto deposito progettuale.

2.0 Osservazioni di merito

2.1 – Una pianificazione industriale priva di trasparenza per impedire la discussione del progetto complessivo di gestione dei rifiuti.

A2A Ambiente ha presentato negli ultimi anni, con la tecnica dello “spezzatino”, tutta una serie di istanze per la realizzazione di impiantistica per il trattamento di rifiuti o di siti di conferimento degli stessi in Comune di Cavaglià senza però mai illustrare il disegno complessivo del proprio piano industriale ed impedendo così una valutazione globale a livello impiantistico e in relazione alle esigenze territoriali ed agli impatti ambientali.

In particolare l'impianto della selezione della plastica, della produzione di CSS e di produzione di biometano da FORSU da immettere in rete vengono ora utilizzati per dimostrare quanto sia funzionale, sinergica e giustificata l'ubicazione dell'impianto di termovalorizzazione proposto.

Analogamente, tra pochi anni, verrà presentato la necessità di un sito, il più prossimo possibile, per il conferimento delle ceneri prodotte dal Termovalorizzatore, se verrà approvato. Nell'attuale proposta progettuale di tale conferimento, circa 80.000 ton/anno, non è specificata la destinazione.

Anziché dunque valutare nel suo insieme la proposta di tale complesso impiantistico A2A Ambiente, con il concorso miope o compiacente della Provincia di Biella inerte nell'aggiornamento e completamento della propria pianificazione o nell'applicazione del principio di prossimità in sede di valutazione delle proposte impiantistiche per il trattamento e/o conferimento di rifiuti, ha avanzato separatamente e in successione le istanze dei singoli impianti senza mai illustrare gli "obiettivi ultimi". Ha così composto il puzzle in modo da far apparire ottimale la collocazione del pezzo mancante del processo: l'impianto di termovalorizzazione.

Diversamente la presentazione di un disegno industriale complessivo avrebbe potuto portare a valutazioni e scelte più idonee di tipo impiantistico, tecnico, dimensionale ed ubicativo. Si richiama a mero esempio: l'individuazione di aree industriali dismesse per evitare ulteriori consumi di suolo; l'ubicazione degli impianti di termovalorizzazione in prossimità di attività industriali esistenti necessitanti energia termica; la non necessità di un ulteriore impianto FORSU a livello di bacino; l'utilizzo diretto del biogas da FORSU nel termovalorizzatore evitando la bio-raffinazione e la immissione in rete; l'essiccazione dei fanghi in altre sedi (eseguendo l'upgrade dell'impianto CORDAR di Biella, mai utilizzato !!! o realizzando un impianto presso la centrale Pellery per la diponibilità termica); ecc. .

In particolare la discussione di un progetto industriale complessivo poteva portare a considerare non solo la linea impiantistica dedicata al recupero energetico (nel disegno di A2A Ambiente è la sola prospettiva e filosofia) ma alla contemporanea e prevalente implementazione di una linea impiantistica dedicata al recupero di materia.

La realizzazione di un termovalorizzatore obbliga infatti ad orientare tutti i preliminari trattamenti , in particolare nella selezione dei rifiuti indifferenziati (Bioessiccazione), alla produzione di un rifiuto/sovrvallo con il più elevato PCI. Allo stesso tempo la selezione della plastica e l'utilizzo del plasmix per la produzione delle varie tipologie di CSS (rifiuto o rifiuto combustibile) hanno sempre lo stesso obiettivo, quello di conferire al termovalorizzatore materiale con elevato PCI.

Tale prevalenza di obiettivi affossano il recupero di materia nel contesto della gestione dei rifiuti, attività gravata da maggiore difficoltà tecnica, maggior costo e la minore (oggi) remuneratività.

La termovalorizzazione dei rifiuti può, di fatto, porsi in contrapposizione ai processi per la riduzione della produzione dei rifiuti stessi o il recupero di materia (differenziazione, selezione merceologica, riutilizzo, ecc.). Tale contrapposizione si constatata non solo su scala nazionale ed europea ma anche di bacino territoriale.

La proposta di A2A Ambiente, va sottolineato, è non solo avanzata caratterizzandosi per assenza di trasparenza. A2A Ambiente presenta abitualmente con ambiguità le proprie proposte industriali presentandosi quale “soluzione” ai problemi nella gestione dei rifiuti solidi urbani della comunità e del bacino territoriale.

Già per l’ottenimento della autorizzazione di una discarica per rifiuti speciali presentò progetto di vasca in appoggio a vasca per RSU (in titolarità di ASRAB dove A2A Ambiente è socio di maggioranza). Ora presenta quale irrinunciabile opportunità per il territorio la possibilità di conferire complessivamente 104.600 ton/anno di rifiuti speciali provenienti dai processi di trattamento dei RSU di bacino.

In realtà tutte queste proposte miravano e mirano ad un duplice obiettivo: ottenere il consenso alla autorizzazione delle proposte progettuali avanzate e contestualmente assicurarsi una certa fornitura. Nel caso *de quo* la partita è ottenere l’ok ad un impianto di 278.000 tonnellate anno.

Tale approccio ha sempre impedito una razionale analisi del complessivo piano industriale di A2A Ambiente e, di fatto, il piano industriale di A2A Ambiente sostituisce la pianificazione di bacino, per abitudine degli amministratori territoriali in tale compito.

Giova qui riportare quanto era già stato osservato da questa associazione per la proposta A2A Ambiente dell’impianto CSS presentato nel 2018, **previsione puntualmente verificatasi**:

Sotto il profilo della pianificazione il Proponente ha indicato parzialmente le disposizioni del “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione” ed in particolare quelle relative al Fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato dell’ATO 1 e dell’ATO 2.

Pur svolgendo una analisi dei RU prodotti ed avviati al trattamento negli impianti TMB presenti nelle due ATO considerate (a bioessicazione o a biostabilizzazione) e dunque del CSS concretamente ottenibile (ahinoi sempre e solo con processi di arricchimento con Rifiuti Speciali) e considerando che:

- *vi è una indisponibilità di impianti per il recupero energetico in zona*
- *la compatibilità ambientale di tale produzione è conseguita solo se il recupero energetico avviene in impianti di coincenerimento entro un’area di 200 km*

Nel piano sopra richiamato viene precisato:

“Merita tuttavia sottolineare che, l’utilizzazione del CSS in impianti di coincenerimento già esistenti, appare un fattore limitante stante lo scarso numero di impianti disponibili sul territorio. Si ritiene pertanto che su questo specifico argomento possano essere avviate delle successive valutazioni, nel corso della predisposizione dei Piani d’Ambito, finalizzate a verificare possibili soluzioni alternative al recupero energetico in grado di considerare tecnologie ancora non completamente affermate ma interessanti sia da un

punto di vista ambientale, sia da un punto di vista economico (ad esempio la pirogassificazione).”

Ovvero la produzione di CSS ingenera la necessità di individuare un recupero energetico nell’ambito territoriale di ATO1 e ATO2 stante l’assenza di impianti di cocinenerimento (cementifici) entro distanze che rendano ambientalmente compatibile la loro fruizione; e l’alternativa alla termovalorizzazione in impianti con tecnologia a griglia di grande taglia (indicata ottimale ma non disponibile) è la pirogassificazione ancorché nella nuova proposta di PEAR, in fase di evidenza pubblica, la combustione per produzione energetica è da contenere a causa della severa compromissione della matrice aria.

*Non è dunque banale allarmismo quello evidenziato da diverse associazioni tra cui Legambiente. Il piano industriale (abilmente camuffato con la tecnica della frammentazione) di A2A Ambiente, ovvero la realizzazione di un impianto CSS in Cavaglià, **accresce sensibilmente la possibilità che la stessa area, per economia trasportistica, potrà essere individuata per realizzare** quanto già prefigurato dal “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione”: **un pirogassificatore o un termovalorizzatore.***

2.2 –Pianificazione – Rifiuti .

Benché la proposta progettuale sia genericamente relativa al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi una quota rilevante di questi è valutata dal Proponente dal conferimento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal processo di raccolta e pretrattamento di RSU, complessivamente stimata in 104.600 tonnellate anno, proveniente prevalentemente dall’impianto di bio essiccazione e CCS di Cavaglià ove vengono conferiti rifiuti di diverse province del quadrante nord-occidentale. La quota “biellese” di questi rifiuti è relativamente contenuta.

Nell’introduzione della propria relazione SIA il Proponente afferma che la propria proposta è volta a rispondere alle necessità di trattamento della Regione Piemonte.

L’Impianto è stato concepito per rispondere alle necessità di trattamento dei rifiuti che attualmente ha la Regione Piemonte per chiudere il ciclo raccolta differenziata - recupero di materiale - recupero energetico consentendo al contempo di minimizzare il ricorso all’uso di discariche o all’invio di rifiuti fuori Regione.

Legambiente osserva che lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti da RSU deve essere valutato nell’ambito di una pianificazione pubblica.

La Regione Piemonte con le recenti DGR n. 15-2970 e n. 14-2969 ha meglio specificato le varie competenze e i criteri da osservare per le scelte impiantistiche. Con l’avvio del PRUBAI in sede di specificazione VAS ha messo ulteriormente a fuoco gli obiettivi da perseguire.

La pianificazione regionale è costituita da tre livelli tutti correlati tra loro: un Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, un Piano d'Ambito regionale approvato dalla Conferenza d'ambito e da diversi Piani d'ambito di Area vasta, uno per ciascun Consorzio.

Il Piano d'Ambito regionale è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani

I Piano d'ambito di Area, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è invece finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza.

L'ente di governo dell'ambito regionale, nella logica della *governance* sui rifiuti prevista dalla legislazione regionale, è dunque il principale soggetto chiamato ad occuparsi, **per l'individuazione ed eventuale realizzazione degli impianti a tecnologia complessa**. Nelle more dell'attuazione completa della L.R. 1/2018, la competenza resta formalmente in capo agli ATO provinciali, sulla base di quanto previsto nella programmazione regionale e nazionale.

Nella DGR e nel PRUBAI sono rendicontati i dati attuali della raccolta RSU e stimate le prospettive. Nel 2019 la produzione complessiva era pari a 2.148.627 tonnellate; i RU pari a 787.419 tonnellate; la RD pari a 1.361.207 tonnellate. Il trattamento termico complessivo è stato di 696.000 tonnellate (presso il Gerbido complessivamente 562.269 tonnellate)

Le stime regionali, formulate **ipotizzando una produzione complessiva dei rifiuti costante** (2.100.000 tonnellate anno) e gli obiettivi sovra-ordinati prefissati quale la riduzione al 10% del conferimento in discarica di RU + scarti RD, indicano (al netto del 10% ancora in discarica) in circa 810.000 tonnellate al 2030 e in 765.000 tonnellate al 2035 i quantitativi da portare a trattamento termico. Stante questa previsione quantitativa ed una impiantistica tarata su RU con PCI bassi andrebbe affrontato un gap di capacità impiantistica di circa 100.000 tonnellate rispetto alla capacità attuale di trattamento (circa 700.000 tonnellate) a cui aggiungere la quota relativa ai fanghi essiccati.

Su questa analisi che **non tiene in considerazione una possibile riduzione della produzione complessiva di rifiuti** e porta a considerare necessaria ulteriore capacità impiantistica per il trattamento termico, si è espressa recentemente con posizioni contrarie Legambiente Piemonte e VdA. Qui di seguito si riporta il comunicato stampa:

“No a nuovi inceneritori in Piemonte”

In una Regione che, secondo gli ultimi dati ufficiali, non raggiunge gli standard di legge previsti per il 2012 (65% di raccolta differenziata), parlare di potenziare lo smaltimento è un controsenso e ci espone a sanzioni europee.

ConfServizi ha recentemente lanciato l'allarme secondo cui dal 2025 "non ci sarà più spazio nelle discariche" piemontesi, invitando alla costruzione di nuovi impianti di incenerimento.

Invito raccolto dall'Assessore Regionale Matteo Marnati che annuncia che discuterà con la nuova amministrazione torinese di un aumento della capacità di trattamento dell'impianto del Gerbido, con l'aggiunta di una nuova linea.

La posizione di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta è chiara: nessun nuovo impianto di incenerimento!

*"Gli ultimi dati ufficiali ISPRA dicono che la Regione Piemonte ancora non ha raggiunto il target di legge del 65% di raccolta differenziata che le norme imponevano entro il 31/12/2012 e che con il suo 63% è la regione del Nord Italia con la percentuale più bassa – Afferma Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta – Inoltre esistono ampie sacche di inefficienza quali la città di Torino, che da poche settimane ha raggiunto il 50% di RD e la Provincia di Alessandria ferma al 57%. **Pianificare la costruzione di nuovi impianti sui dati di produzione odierni mette una fortissima ipoteca sullo sviluppo della gestione dei rifiuti in termini sostenibili.** La città di Torino è un chiaro esempio di quanto la presenza di un impianto sia deleterio per lo sviluppo della raccolta differenziata".*

"I quattro anni che ci separano dalla presunta emergenza – continua Giorgio Prino – vengano utilizzati per lavorare, in accordo con la normativa europea, su riduzione, riuso e raccolta differenziata. Lo stesso Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti indica al 2025 come obiettivo il 70% di raccolta differenziata ed una produzione di 420 kg per abitante all'anno. E come sempre si tratta di risultati minimi. In quattro anni, volendolo fare, si può andare ben oltre e lo stesso Piano regionale indica chiaramente la strada per perseguire risultati di eccellenza: raccolta porta a porta e tariffazione puntuale. La metodologia che, anche secondo AGCM (IC 49 2016), garantisce risultati di eccellenza in termini di performances ambientali, economiche e occupazionali".

Se il Piemonte raggiungesse gli obiettivi del suo Piano Regionale al 2025 ci troveremmo a gestire 520.000 tonn/anno di RSU, per i quali sarebbe ampiamente sufficiente l'impianto del Gerbido.

Obiettivi regionali che, come denunciato da Legambiente alla sua approvazione sono comunque molto timidi e comunque inferiori ai risultati già ottenuti nel 2019 da Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. "Rifiuti Zero, Impianti mille" è uno dei claim che hanno animato l'ultimo congresso nazionale di Legambiente. Ma gli impianti siano quelli di recupero e valorizzazione dei materiali riciclabili. E che siano fatti bene, che abbiano la capacità corretta, e che siano posizionati nel rispetto del principio di prossimità, evitando di movimentare per lunghe tratte autotreni carichi di rifiuti.

L'analisi critica condotta da Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta sugli scenari regionali tiene conto non solo della ipotesi di una nuova linea di combustione per l'impianto del Gerbido a Torino

ma della proposta A2A Ambiente di un termovalorizzatore a Cavaglià e dell'annuncio, a cura dell'assessore regionale Marnati, di un impianto di termovalorizzazione a Novi Ligure.

La posizione di Legambiente è sostanzialmente volta a richiamare le priorità di azioni in tema di rifiuti definita dalla UE e dalla stessa Regione Piemonte con la LR 1/218 ove il recupero di energia è gerarchicamente secondario al recupero di materia. Le disposizioni volte alla riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, quelle “sotto terra”, non devono trovare soluzione con altra tipologia di discarica, quella “in atmosfera”, ma con la primaria riduzione dei rifiuti e il recupero di materia.

La proposta progettuale avanzata da A2A Ambiente è di un impianto IBRIDO, ove potranno essere trattati:

1. rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e terziarie (in realtà per tale quantitativo, circa 174.000 tonnellate, il Proponente non indica la provenienza geografica, sta sul generico, e nemmeno specifica se parte di questi rifiuti derivino da selezione/trattamento preliminare di RSU)

Relazione Tecnica AIA – Allegato Y

*2.2.2 Approvvigionamento dei rifiuti L'impianto sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi **approvvigionati sul mercato**: trattandosi infatti di rifiuti speciali, secondo la normativa vigente, **non ci sono vincoli al bacino di approvvigionamento, anche se la priorità verrà data ai rifiuti del Piemonte.***

2. rifiuti speciali non pericolosi in un quantitativo stimato in 104.600 tonnellate provenienti, dopo trattamento, dal ciclo RSU (dal polo di Cavaglià ma sostanzialmente dai bacini nord orientali del Piemonte BI-VC-NO-VCO a cui si potrebbe aggiungere parte della VdA, l'area eporediese e il casalese).

L'ubicazione e il dimensionamento di tale impianto **dovrebbe dunque discendere e risultare rispondente ad indicazioni puntuali approvate in sede di pianificazione regionale e di bacino per i RSU**. Inoltre, anche per i rifiuti speciali non pericolosi non provenienti dal ciclo RSU va comunque osservato il principio di prossimità, come ribadito da alcuni pronunciamenti del giudice amministrativo. La libera movimentazione dei rifiuti è in deroga a tale principio solo se ricorrono determinate situazioni di necessità ed urgenza.

Legambiente osserva dunque che la proposta progettuale, depositata prima ancora della definizione della Pianificazione regionale dove dovrebbero essere condotte scelte in ordine non solo alle capacità termiche complessive degli impianti per il trattamento dei rifiuti urbani ma, in particolare, allo loro ubicazione e dimensionamento in relazione alle carenze dei singoli bacini ed alla corretta applicazione del principio di prossimità, è come porre il carro davanti ai buoi, lasciando che in una sede non idonea (una procedura di VIA) si determinino scelte che possono compromettere la corretta pianificazione nella gestione dei rifiuti.

In sede di VIA sussiste infatti il solo compito e possibilità di fare una valutazione delle alternative, comprese quelle localizzative e l'opzione zero (Su tale tema Legambiente illustrerà nel proseguo i limiti intrinseci rispetto alla fase di pianificane e la insufficiente trattazione comunque condotta dal Proponente).

Nelle DGR sopra richiamate sono stati introdotti rispetto alle disposizioni precedentemente in essere alcuni criteri per la valutazione dell'impiantistica correlata al recupero energetico.

7.3 Criteri

Recupero energetico

Il principio di autosufficienza nello smaltimento e nel recupero energetico dei rifiuti indifferenziati, l'aumento degli scarti derivanti dalla selezione e dal trattamento delle raccolte differenziate e la riduzione a valori inferiori al 10% dei RU in discarica entro il 2035 rendono necessario ripensare l'attuale pianificazione in merito al ruolo del recupero energetico.

Nella nuova programmazione il recupero energetico dovrà essere opportunamente preso in considerazione così come la produzione e il recupero di combustibile solido secondario, nel rispetto dell'ordine gerarchico previsto dalle normative comunitarie e nazionali. In particolare si dovrà indirizzare la valorizzazione energetica verso le tecnologie che consentano un'ottimizzazione della stessa, quali il teleriscaldamento e/o lo stoccaggio di energia.

Si renderà pertanto necessario rivalutare e confrontare in sede di VAS i possibili scenari proprio in relazione al fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili (frazione indifferenziata e scarti derivanti dalle raccolte differenziate) che si rende necessario con la progressiva riduzione del ricorso alla discarica

Dunque vengono qui ribaditi due punti essenziali:

- 1) la termovalorizzazione deve conseguire una valorizzazione energetica che **non si limiti alla produzione di energia elettrica** ma nel massimo recupero dell'energia termica in due precisi settori: teleriscaldamento o nello stoccaggio di energia.
- 2) i possibili scenari dovranno essere valutati in sede di VAS

Relativamente al *punto 1)* occorre osservare che il recupero energetico proposto da A2A Ambiente si limita a limitare i consumi interni per l'impianto di bio-essicazione fanghi e FORSU. Altri utilizzi sono solo paventati come ipotesi (una serra idroponica a fini didattici o di laboratorio) ma non corrispondono ai due settori indicati nella DGR

Relativamente al *punto 2)* occorre considerare gli altri criteri relativi a tale impiantistica (nrđ grassetto e sottolineature a cura di Legambiente):

*Impiantistica - promuovere un modello eco-sistemico di gestione integrata basato sulla simbiosi industriale in modo da aumentare la circolarità complessiva e la sostenibilità, e nello stesso tempo consentire un **più razionale consumo del suolo**, riducendo il conferimento in discarica dei rifiuti urbani (inclusi i rifiuti derivanti dal loro*

trattamento) al fine di ottemperare l'obiettivo comunitario previsto per il 2035. Occorre infatti evitare da un lato la desertificazione impiantistica ma per contro anche la proliferazione o la eccessiva concentrazione di impianti su aree del territorio regionale già sottoposte a forti pressioni ambientali, specie qualora ciò si verifichi su singole filiere di rifiuti e conduca ad una potenzialità di trattamento eccessiva ed ambientalmente immotivata. In tale senso la programmazione dovrà quindi in primo luogo promuovere la valorizzazione o la riconversione dell'impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, privilegiando eventuali potenziamenti o ristrutturazioni degli impianti esistenti ed in secondo luogo promuovere l'impiantistica carente necessaria per garantire l'effettivo sviluppo dell'economia circolare. In tale senso è fondamentale potenziare le sinergie già presenti con il mondo universitario ed imprenditoriale al fine di sviluppare sul territorio piemontese impianti in grado di recuperare effettivamente i rifiuti prodotti, riducendo quindi il flusso di rifiuti derivati da un trattamento primario verso regioni limitrofe o paesi esteri;

- Criteri localizzativi - nell'ambito del Piano regionale si procederà, anche a seguito di quanto emergerà nell'ambito della consultazione prevista nella procedura di VAS, ad una valutazione e revisione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (di cui al capitolo 8 del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali), sulla base della ricognizione e aggiornamento delle diverse discipline ambientali e territoriali.

Si dà atto inoltre che, in occasione dell'approvazione della l.r. 4/2021 di modifica della l.r.1/2018, il Consiglio Regionale ha approvato l'ODG n.486 del 3/2/2021 con cui impegna la Giunta a definire entro 120 giorni, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città Metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, tenendo conto degli effetti e impatti cumulativi sull'ambiente, della conformazione territoriale, prevedendo criteri di attenzione ed esclusione in particolare per gli impianti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea. Nell'ambito del processo di revisione della pianificazione regionale l'individuazione di criteri localizzativi di cui all' ODG n.486 sopra richiamato costituirà un documento propedeutico all'aggiornamento del piano stesso.

Come in precedenza già trattato l'impiantistica già esistente in Cavaglià, assai recente e in parte nemmeno realizzata, è stata proposta senza indicare il disegno industriale complessivo con il solo scopo di costruire un puzzle a futura giustificazione della richiesta di autorizzazione del termovalorizzatore, l'ultimo tassello da inserire. Non siamo dunque di fronte ad un processo virtuoso volta alla **valorizzazione** dell'esistente ma ad una **scaltra operazione industriale** dove le istanze e la realizzazione dei singoli precedenti impianti era volta a giustificare ed imporre, successivamente, questa finale scelta impiantistica, il vero disegno.

Fu tra l'altro anche autorizzato un impianto FORSU per 60.000 tonnellate anno privo di giustificazione rispetto alle necessità impiantistiche del territorio, in totale ignoranza del principio di prossimità e determinando una **potenzialità di trattamento eccessiva ed ambientalmente immotivata** (a 3 km, in Comune di Santhià, è presente un impianto con capacità di 80.000 tonnellate e a Salussola era già stato autorizzato altro impianto per 60.000 tonnellate).

Viene viceversa nei criteri definiti dalle ultime DGR ribadito l'importanza della VAS per le scelte localizzative e in ultimo già definito come indirizzo disposto dal Consiglio Regionale nella futura pianificazione regionale la salvaguardia **prevedendo criteri di attenzione ed esclusione in particolare per gli impianti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea.**

Diversamente nella proposta progettuale tutte le argomentazioni del Proponente sono volte a valutare l'irrelevanza della problematica e minimizzare sia le interferenze della impiantistica proposta che la somma degli impatti con altre attività già presenti ancorché l'impianto ricada in un'area di ricarica, la Valledora, caratterizzata da gravi fragilità per caratteristiche geologiche intrinseche e per le ferite derivanti dalla elevata attività di cavazione e di conferimento rifiuti in discarica.

Altro tema che in sede di VIA è ben difficile affrontare e che, per l'appunto, imporrebbe la preliminare conduzione della VAS volta all'aggiornamento del Piano regionale rifiuti e di ambito, è quello climatico. La termovalorizzazione, come qualsiasi altro processo di combustione, contribuisce negativamente con le proprie emissioni all'effetto serra ed i cambiamenti climatici, ed è dunque una attività che si pone in contrasto al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas climateranti. Occorre dunque che tale attività sia particolarmente ponderata e limitata, soprattutto in aree come la Pianura Padana ove gli effetti localizzati dell'inquinamento e dell'effetto serra possono essere particolarmente rilevanti.

2.2 –PPR

Il Proponente sostiene **arditamente** che

*Dall'analisi della Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" emerge che il sito di intervento interessa prevalentemente aree classificate come "Insediamenti specialistici organizzati" e "Insule" specializzate facenti parte delle "componenti morfologico-insediative". Per le "insule specializzate" la norma del piano persegue vari obiettivi tra cui "localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni". **In merito a tali aspetti si fa presente che per il progetto in esame sono proposte specifiche soluzioni progettuali***

architettoniche mirate al corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto paesaggistico esistente.

Diversamente Legambiente osserva che le soluzioni architettoniche proposte **non riescono e non possono risolvere ed armonizzare i rilevanti impatti** dati :

- dai volumi degli edifici nonostante il tentativo di armonizzazione plano-volumetrica.
- dalle elevate e sproporzionate altezze dei corpi degli edifici e delle strutture tecniche (camini).

Le soluzioni proposte si limitano infatti ad una armonizzazione interna al lotto di nuova edificazione e non in rapporto alla visibilità dell'opera in un contesto ampio e agli stessi "Insediamenti specialistici organizzati" e "Insule" specializzate facenti parte delle "componenti morfologico-insediative" individuate dal PPR.

L'obiettivo di **minimizzazione** richiesto dal PPR **non è dunque oggettivamente raggiunto** e nemmeno sono state avanzate soluzioni progettuali inclusive di adeguate mitigazioni e compensazioni.

2.3 –Pianificazione Provinciale (Territoriale, Rifiuti, Energia).

Legambiente rinnova in questa sede il proprio indignato sdegno per l'inerzia, di fatto speciosa, che contraddistingue la Provincia di Biella in tema di pianificazione. L'Amministrazione Provinciale non dà attuazione, **ben consapevole che provvedere in tale direzione renderebbe arduo la presentazione di molte istanze di sfruttamento della Valledora**, alle indicazioni contenute nella proprio PTP non avendo mai redatto ed approvato il **Progetto di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile (P.R.U.I.S) n° 8 della Valledora**

Nelle NTA risultati dopo l'approvazione nel 2010 della variante 1) viene previsto all'art.10 6:

Art. 6.1 – Progetti e Piani di Approfondimento e Ricerche Prioritarie [..]

2. Il P.T.P. individua i Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano: [..]

8- P.R.U.I.S. della Valledora

Nella relazione illustrativa del PTP 2010 vengono delineati gli obiettivi e funzioni del PRUIS Valledora:

Il PRUIS della Valledora

La località denominata "Valle Dora" è sita tra le Province di Biella e Vercelli. Interessa il comune di Cavaglià per la Provincia di Biella ed i comuni di Alice Castello, Santhià e Tronzano per quella di Vercelli. L'area è stata riconosciuta dal DPAAE della regione Piemonte (documento di programmazione dell'attività estrattiva (DPAAE) della Regione Piemonte, con DGR n. 27-1247 del 6.11.2000, art.14.2.1), quale polo estrattivo di particolare interesse giacimentologico, per l'elevata potenza dei depositi (oltre 50 m) e

per l'elevata soggiacenza della falda freatica, generalmente superiore 30-40 m. Nell'area denominata Valledora, oltre alle attività estrattive, sono localizzati il Polo Tecnologico per lo smaltimento degli RSU della Provincia di Biella, le discariche controllate di tipo industriale e di rifiuti solidi urbani, nonché gli insediamenti produttivi afferenti alle previsioni urbanistiche del Comune di Cavaglià. L'area è inoltre individuata dal PTA (Piano di tutela delle acque) della Regione Piemonte, quale zona di ricarica delle falde profonde (allegato 9 e tavola n. 8). Il PRUIS della Valledora si pone l'obiettivo prioritario di riconciliare la compresenza delle molteplici attività insediate nell'area con la tutela della salute umana e la salvaguardia delle risorse naturali, mitigando gli impatti negativi già prodotti, eliminando le condizioni di degrado esistenti e risolvendo l'evidente compromissione del paesaggio .

Per il raggiungimento dell'obiettivo si prefigura: - un processo di riqualificazione urbanistica e ambientale orientato a perseguire il riequilibrio tra tutela delle risorse naturali e ambientali, qualità del paesaggio antropizzato, attività economiche e salute umana, - la pianificazione delle attività estrattive (PAEP) nell'ottica della sostenibilità, del riuso compatibile del territorio e dell'effettivo ripristino ambientale; - l'utilizzo razionale della risorsa mineraria in quanto bene primario "non rinnovabile" ed esclusivamente per usi "nobili"; - la verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale e sociale degli usi in atto e degli interventi programmati all'interno dell'area; - la valutazione degli impatti positivi e negativi e delle ricadute delle attività aventi rilevanza economica anche al fine di determinare le opportune forme e misure di mitigazione, compensazione e perequazione; - l'individuazione degli indicatori di monitoraggio degli effetti prodotti sul contesto territoriale, ambientale e paesistico dell'area interessata; - la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e le misure per la tutela della risorsa idrica sotterranea; - le modalità e le forme istituzionali e organizzative necessarie alla realizzazione e gestione delle azioni programmate, alla conduzione delle attività di monitoraggio e del processo di valutazione degli effetti determinati dall'attuazione del Progetto .

Non solo la Provincia non ha provveduto alla redazione di questi progetti di riqualificazione urbana e infrastrutturazione sostenibile (a scusa del commissariamento è ormai una foglia di fico) ma, **nonostante l'indirizzo sia ben specificato nel PTP**, nemmeno in sede di VIA tiene conto di una necessità di riqualificazione **ben precisata** nei propri atti di pianificazione territoriale quando devono essere esaminate proposte di nuova impiantistica,.

Allo stesso tempo il Proponente ignora le disposizioni di PTP, sostanziate nella necessità di **riqualificare l'area** con un PRUIS, e **nulla argomenta** nonostante sia evidente che il consumo ulteriore di suolo, i rilevanti volumi degli edifici, l'altezza degli impianti tecnici (camino), la natura delle attività (Industria insalubre) vanno tute in direzione opposta a qualsiasi progettazione volta a tale **riqualificazione**. Banalmente il Proponente si limita a asserire:

Dalla consultazione della tavola (nдр: Carta dei caratteri Territoriali e paesistici" – PTP) emerge che il nuovo impianto è totalmente esterno ai beni ambientali soggetti a

disciplina paesistica delle tutele e della valorizzazione ambientale rappresentate in carta

Che nel PTP la Valledora sia area “attenzionata” per varie criticità tanto che nelle NTA è stato definita la necessità di un progetto di riqualificazione urbanistica **risulta irrilevante**.

Il *Programma Provinciale Gestione dei Rifiuti* della Provincia di Biella, altro strumento di pianificazione che non è volutamente aggiornato dalla Amministrazione Provinciale (dal 2003), prevede distanze francamente ridicole tra abitazioni e impianti per rifiuti di rilevante impatto ambientale quale quello proposto (200 metri) in difformità anche al PTP che fissa tale distanza in 500 m. Altra vergognosa inerzia dell'amministrazione provinciale. Inutile poi affermare in sede di VIA che si hanno le mani legate. Non aggiornare la pianificazione è una responsabilità politico amministrativa palese.

Nel PTP, ad esempio, sono indicate alcune particolari distanze per la discarica di Masserano a scopo precauzionale dopo le mortifere fughe di biogas (un raggio di ben 2.500 metri). Per l'area della Valledora non è stata disposta alcuna precauzionale distanza tra le discariche presenti e i nuovi insediamenti (industriali) ancorché alcune di queste discariche sono oggetto di bonifica a causa di percolazioni nel terreno.

Questa associazione ritiene che in VIA, nonostante il difetto in pianificazione, sia possibile condurre **valutazioni localizzative precauzionali** ponderando bene la possibilità che la stretta vicinanza tra le varie attività possa concorrere ad elevare il rischio di incidente rilevante.

Rischio che può essere contenuto con adeguata e motivata prescrizione localizzativa, in sede di VIA. Le norme di PRG e PTP sono infatti volte alla definizione delle distanze **minime** ma in sede di VIA possono essere definite precauzionalmente, per contenimento di impatti e rischi, distanze maggiori.

2.4 Pianificazione Comunale di Cavaglià - Variante

Il Consiglio Comunale di Cavaglià e il Sindaco di Cavaglià (in particolare per le sue specifiche responsabilità a tutela della salute dei cittadini) hanno la responsabilità di fronte ai loro cittadini dell'esercizio della loro **esclusiva competenza** in tema di pianificazione urbanistica, anche in sede di varianti in procedura semplificata (ex art. 208 D.lgs 152/2006 e L.R. 56/77).

Il Consiglio Comunale di Cavaglià e il Sindaco di Cavaglià possono ritenere motivatamente inidoneo, nella pianificazione urbanistica, la localizzazione in località Gerbido di attività insalubri, con edificato di rilevante volume, altezza degli edifici e degli impianti tecnici/camini (impatto paesaggistico), attività che incrementano il carico urbanistico e veicolare, gli impatti sulla matrice aria e i rischi sulla matrice acqua. Relativamente al carico veicolare si fa presente la criticità e i

pericoli dati dalla svolta a sinistra che i mezzi pesanti, provenienti da Santhià/Casello Autostradale e percorrenti la strada provinciale SP143, dovranno affrontare per immettersi nella strada della Mandria. .

E' una scelta che possono esercitare liberamente e con ampia discrezionalità amministrativa, non sono obbligati a designare urbanisticamente per Cavaglià, nuovamente, la funzione di pattumiera del Biellese e del Piemonte Nord Orientale.

Le argomentazioni illustrate dal Proponente nella propria richiesta di duplice variante (al PRGC vigente ed alla variante adottata ma non ancora approvata) sono **tecnicamente irricevibili** per quanto concerne la **indefinita altezza** massima degli edifici: da 12 m. nel PRGC vigente e 10 m. nella Variante adottata (riduzione) si passerebbe alla più totale genericità: *Data la natura altamente tecnologica dell'intervento si chiede di determinare l'altezza massima degli edifici in base alle esigenze funzionali e tecnologiche degli impianti/edifici.*

L'innalzamento (dal PRGC vigente) ovvero il mantenimento (rispetto alla Variante PRGC) del rapporto copertura al 66% e una superficie permeabile limitata al 30 % è inoltre **urbanisticamente incompatibile con qualsiasi iniziativa volta al contenimento dell'uso dei suoli e la riqualificazione urbana.**

La necessità di riqualificazione, già evidenziata nel PTP con la previsione di apposito PRUIS, può già essere perseguita non accogliendo le richieste di variante avanzate dal Proponente con la presentazione di questo progetto.

Su tale aspetto Legambiente si attende analogo approccio sia dall'organo di indirizzo della Provincia di Biella che dal Comune di Cavaglià, con **l'espressione di pareri contrari** rispetto alla richiesta di variante urbanistica in quanto tale richiesta edificatoria ed insediativa è in contrasto alle finalità di riqualificazione ed indirizzi contenuti nella propria pianificazione.

Consiglia caldamente il Comune di Cavaglia di rivedere la variante adottata ma non ancora approvata nella parte che modifica la destinazione urbanistica delle aree ove è proposto l'impianto di termovalorizzazione mantenendo la destinazione del PRGC vigente : Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”e Servizi sociali ed attrezzature a livello comunale al servizio di insediamenti residenziali: P destinazione da definirsi”.

2.5 Analisi delle alternative

2.5.1

Nel capitolo del SIA dedicato alla valutazione delle Alternative il Proponente **non illustra alcuna alternativa per quanto riguarda la localizzazione e dimensionamento**, magnificando solo la

ratio della propria proposta (vedi a pag 78 -3.2.1.1 Alternative di Localizzazione). Viene affermato che:

La Società A2A Ambiente S.p.A. ha condotto un'attività preliminare volta ad individuare nella Regione Piemonte dei siti idonei ad ospitare impianti come quello in progetto.

ma di questa “attività preliminare” non si dà concretamente conto in sede di VIA illustrando la comparazione tra varie ipotesi localizzative in alternativa considerate.

Tale rinuncia deve essere considerata **mancata osservanza delle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 22 del D.lgs 152/2006 relativamente ai contenuti dello studio di impatto ambientale:**

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal Proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

Nello studio delle alternative di localizzazione dovrebbero essere valutate e confrontate tra loro diverse ipotesi, in particolare considerando i differenti impatti ambientali a seconda della località ipotizzata.

Il Proponente pur affermando che maggior parte dei rifiuti speciali non arrivano dal polo di Cavaglià (104.600 tonnellate) ma da conferitori in area più vasta, anche extra regionale (174.000 tonnellate) pare dimentico che occorre osservare il principio di prossimità e la ricerca di un ideale baricentro anche per questa più rilevante quantità di rifiuti. Le necessità regionali di trattamento termico, peraltro, parrebbero evidenziare una carenza e una necessità anche nel bacino sud occidentale del Piemonte. Fatto che dovrebbe indurre a considerare ipotesi localizzative per limitare il più possibile l'impiantistica ad una sola località ma baricentrica su più bacini.

Legambiente osserva in via generale che l'analisi delle alternative localizzative e dimensionali per impianti che, come nel caso *de quo*, hanno una funzione sovra provinciale (per i conferimenti, la mobilità, gli impatti, ecc.) non può essere condotta adeguatamente dal singolo ente provinciale, che ha conoscenza del solo proprio territorio.

2.5.2

In premessa questa associazione esprime la propria preoccupazione sulla capacità dell'ente provinciale di condurre una idonea valutazione della proposta progettuale sotto il profilo tecnologico. Ritene infatti che il supporto tecnico offerto da OT e CT non sia sufficientemente esperto in relazione alla dimensione ed alla complessità dell'impianto proposto. ARPA è strutturata per dipartimenti ed ha, al proprio interno personale, che segue impianti termici e le problematiche emissive, ma la dimensione di questo impianto è indubbiamente fuori dall'ordinario per il quadrante Nord EST. L'ASL BI non pare così attrezzata ad affrontare problematiche così complesse. Chiede dunque che la Provincia di Biella provveda ad integrare l'Organo tecnico con figure esperte, sia per

valutare gli aspetti tecnologici che sanitari. Le nomine effettuate per la composizione della Commissione Collegiale Inquirente non possono essere considerate ed indirizzate a supporto dei lavori dell'Organo Tecnico ma della consultazione pubblica.

Relativamente all'esame delle alternative tecnologiche (cap 3.2.1.2 Alternative Tecnologiche del SIA) il Proponente si premura di escludere la tecnologia a letto fluido benché ritenuta più idonea ed efficiente ma giudicata costosa e complessa da gestire. Si può dunque osservare che la scelta non è dunque verso la miglior tecnologia disponibile ma su un sistema (il forno rotante) più flessibile nell'accettazione della miscela di rifiuti, meno complicato da gestire, meno efficiente e soprattutto, meno costoso.

Il Proponente non tratta nemmeno, tra le alternative progettuali, altri aspetti tecnologici volti al superamento delle seguenti criticità:

- un impianto caratterizzato da una sola linea di combustione (criticità operative, fermo impianto, ecc.)
- un impianto ove il rendimento complessivo è alquanto basso (irrilevante) stante una cessione del calore volta solo ad uso interno (FORSU e bioessicazione fanghi), ovvero con ipotesi di utilizzo del calore che non rispettano i criteri fissati a livello regionale (telerriscaldamento o accumulo di energia)

La formulazione e valutazione dell'opzione zero, ovviamente meramente formale e scartata, è dettata solo da ragioni di business: gli utili perseguibili dalle multi-utility del settore energetico/rifiuti rispetto a quelli conseguibili con attività industriali dedicate al recupero di materia sono decisamente più alti.

Ad esempio aumentare il recupero delle varie tipologia di plastica (anche nel nuovissimo impianto a Cavaglia) comporta costi più elevati a fronte di guadagni più contenuti. Meglio utilizzare l'elevato scarto (anche del 30 %) da destinare a plasmix e poi al CSS, infine alla combustione. Si guadagna di più.

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta ha illustrato nella propria analisi sulla situazione piemontese che, con adeguati investimenti, anche normativi, si può invece perseguire la riduzione pro capite (e complessiva) di rifiuti prodotti, ed altrettanti risultati sono raggiungibili nel recupero di materia.

2.5.3

Sempre nel capitolo alternative non sono trattate le possibili alternative relativamente alle **tipologie di rifiuti in ingresso ammesse**, in ragione degli impatti ambientali e sulla salute che ne potrebbero derivare.

Innanzitutto dovrebbero essere evidenziate le azioni per evitare il conferimento di materiali recuperabili. Questo potrebbe in parte riguardare i fanghi evitando che quelli che presentano ancora idoneità per realizzare compost finiscano impropriamente alla bioessicazione ed alla successiva

termovalorizzazione. Sono inoltre da considerare i limiti del solo processo di bioessicazione (Cavaglia) rispetto al più articolato trattamento e selezione realizzabile con un finalizzato al recupero di materia, un TMB spinto (ma evidentemente a chi intende guadagnare sulla combustione queste migliorie non interessano, non sono viste come alternative o utili prescrizioni per ridurre i rifiuti da conferire alla termovalorizzazione).

Ancor più rilevante, in relazione agli impatti su ambiente e salute, è il conferimento previsto per alcune tipologie di rifiuti e codici CER. L'impianto è intatti proposto per rifiuti speciali non pericolosi ma nell'elenco di A2A Ambiente sono presenti alcuni codici cosiddetti "specchio" di rifiuti pericolosi.

L'esperienza peraltro insegna che, una volta approvato ed autorizzato un impianto, le procedure di variante delle autorizzazioni ambientali non è così complicata e soggetta a procedure di evidenza pubblica. L'implementazione di ulteriori tipologie di rifiuti sarà ordinaria.

Occorre dunque che in questa sede il Proponente illustri tra le alternative operative e gestionali i sistemi di campionamento per la più approfondita controllo ed analisi (metodo analitico) dei rifiuti in ingresso ancorché illustri la riduzione dei rischi ambientali ed epidemiologici in relazione alla ammissione o esclusione di alcune categorie di rifiuti all'impianto.

2.6 - BAT – Criticità – Carenze progettuali -

2.6.1

Nella valutare se l'impianto proposto è caratterizzato da ottimali scelte operative ed impiantistiche (le migliori BAT) occorre preliminarmente considerare, come già in precedenza accennato, al forte limite dato dalla previsione di una sola linea di combustione e al ridotto rendimento complessivo correlato ad un mancato utilizzo del surplus termico, se non in attività interne legate al processo.

In particolare va osservato che con una sola linea di combustione, a fronte di fermo impianto di una certa rilevanza e durata, può essere messa a dura prova non solo la capacità di accettazione e gestione dei rifiuti in ingresso nei depositi temporanei (obbligando anche a conferire altrove) ma l'ottimale funzionamento dell'impiantistica correlata al termovalorizzatore per la fruizione di energia termica con aggravio dei costi energetici: l'impianto FORSU e l'impianto di essicazione fanghi. Nel caso di un utilizzo termico per serre idroponiche (solo ipotizzato e con funzioni didattiche/dimostrative) tale criticità può arrecare anche maggiori danni o costi. Tale problematica non è stata trattata dal Proponente in sede di VIA

Per quanto concerne i rendimenti il Proponente non rendiconta l'efficienza energetica lorda asserendo che tale parametro non è applicabile alla tipologia di installazione orientata alla produzione elettrica con turbina a condensazione.

Viceversa Legambiente ricorda che la istanza prevede anche il pre-trattamento di rifiuti con la fruizione del calore disponibile dal processo di combustione dei rifiuti e che la pianificazione regionale ha posto come criterio base per i termovalorizzatori il recupero di calore (non si può incenerire rifiuti solo per la produzione di energia elettrica); l'impianto proposto ha solo un limitato utilizzo interno del calore disponibile per il pre-trattamento dei rifiuti in ingresso ma nulla sul versante del teleriscaldamento e/o accumulo di energia.

Il Proponente pertanto dovrebbe illustrare il valore dell'*efficienza energetica lorda* in relazione alla cessione di calore ovvero il rendimento delle caldaie in relazione alla sostanza secca nei fanghi in uscita dagli essiccatori, prevista dalle BAT nel range del 60-75% .

2.6.2

Il Proponente **non illustra** quale sarà il destino delle ceneri solide e leggere prodotte il cui quantitativo, in termini di peso, è particolarmente rilevante: 80.000 tonnellate complessive su 278.0000 tonnellate in ingresso, pari dunque a poco più di 1/4 dei rifiuti in ingresso. Di queste ceneri 20.000 tonnellate saranno peraltro rifiuti speciali pericolosi con accrescimento delle problematiche di conferimento in sicurezza.

Inutile sottolineare ulteriormente la preoccupazione per una ulteriore ricaduta territoriale, un altro onere (discarica per rifiuti speciali pericolosi) che potrebbe essere richiesto al territorio sempre e solo per ragioni di convenienza economica di impresa.

2.6.3

Dalla lettura delle BAT (EU Commission, 2006) relativamente all'incenerimento di fanghi di depurazione si apprende la raccomandazione di **impiegare preferibilmente la tecnica a letto fluido** a causa della maggiore efficienza di combustione e alla minore produzione di fumi rispetto ad altri sistemi. Il Proponente non nolo non ha accolto tale raccomandazione ma non ha argomentato al riguardo alcuna giustificazione di ordine tecnico.

2.6.4

Nei propri elaborati il Proponente rimanda la definizione e la descrizione di alcune parti e funzionamento dell'impianto in funzione di scelte tecnologiche non ancora definite, rimesse in capo ai principali e più referenziati costruttori. Si riportano i relativi passaggi della RTP:

Pag 26 (vapore)

le condizioni del vapore saranno meglio definite in sede di progettazione esecutiva con il Costruttore dell'impianto

a Pag 27 (ricircolo dei fumi al forno caldaia)

In funzione della tecnologia dei principali e più referenziati Costruttori, per favorire l'ulteriore miscelazione dei fumi ed omogeneizzazione delle temperature in camera di

*combustione, potrà essere prevista la possibilità di ricircolare parte dei fumi dalla linea fumi al forno caldaia. **Tale possibilità verrà verificata e definita in fase di progettazione esecutiva durante le fasi di ottimizzazione e implementazione del progetto.** Poiché l'eventuale ricircolo fumi è strettamente connesso con la modalità di regolazione e controllo della combustione propria dei singoli Costruttori **si richiede di non considerare l'installazione di questo sistema vincolante.***

Pag 29 (primo stadio di trattamento fumi: polvere o latte ?)

*Un primo reattore di iniezione di un reagente a base calcio per il trattamento dei composti acidi e di carbone attivo per l'adsorbimento dei microinquinanti presenti nei fumi di combustione. Il reagente a base calcio sarà Ca(OH)_2 o CaO ; Per consentire l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili al momento della realizzazione dell'impianto, il progetto è stato impostato in modo tale da permettere una configurazione alternativa del primo stadio di abbattimento adottando un sistema a secco con iniezione di Ca(OH)_2 in polvere oppure a semisecco con iniezione di latte di calce ottenuto a partire da CaO in polvere; **la definizione della tecnologia applicata potrà essere effettuata in fase esecutiva** in funzione delle tecnologie proprie del Costruttore dell'impianto che sarà selezionato dal Proponente tra i principali Costruttori europei che risultino dotati di referenze adeguate sia in numero che di tipologia simile a quella oggetto della presente istanza autorizzativa e a seguito di un'opportuna valutazione di convenienza complessiva. Per quanto sopra **si richiede, ove possibile, di non considerare vincolante la tipologia di trattamento prevista per questo primo stadio di trattamento.***

Pag 31 (iniezione a calce a secco o latte di calce ?)

*Composti acidi: sono previsti N. 2 stadi di trattamento in serie che utilizzano due diversi reagenti; in particolare nel primo reattore verranno dosati Carbone Attivo e Calce idrata in polvere (o latte di calce nel caso di configurazione a semi- secco) mentre nel secondo reattore verrà dosato bicarbonato in polvere. Il secondo reattore sarà inoltre predisposto per iniezione ulteriore di carbone attivo da attivare in caso di necessità. Per consentire la minimizzazione del consumo di reagenti e conseguentemente di ceneri leggere prodotte nel primo stadio di neutralizzazione in caso di configurazione a secco è stata prevista l'installazione di un sistema di ricircolo delle ceneri leggere (Polveri Calciche Residue - PCR) estratte dal primo filtro a maniche; questo consentirà di sfruttare la calce non reagita ancora presente nelle ceneri leggere. Si precisa che il ricircolo fumi non sarà necessario nel caso di una selezione della tecnologia a semisecco per il primo stadio di depurazione in quanto nel caso di tale tecnologia la quota di reagente ancora presente nelle polveri estratte dal primo filtro a maniche è troppo bassa per suggerire l'adozione di un ricircolo degli stessi **Poiché esistono sul mercato, sistemi di trattamento diversi, ma egualmente validi, si richiede di non considerare vincolante la tecnologia di iniezione della calce a secco piuttosto che l'iniezione di latte di calce.***

A pag 38 (subordinate a specifiche tecniche del Costruttore non disponibili in VIA)

Il Proponente esercirà l'impianto in accordo alle prescrizioni del Costruttore e dell'autorizzazione.

Pag 101 raffreddamento griglia non vincolante la modalità proposta

Si richiede di non considerare vincolante la modalità di raffreddamento della griglia in quanto essa è funzione del know how e delle specifiche caratteristiche costruttive dei singoli Costruttori.

Pag 104 (eventuale ricircolo fumi nel forno)

13.4.7 Sistema di ricircolo fumi (eventuale) *In accordo alla tecnologia di combustione propria del Costruttore dell'impianto, in fase di progettazione esecutiva potrà essere previsto il ricircolo nel forno di una quota dei fumi al fine di migliorare la miscelazione dei fumi e favorire il controllo della temperatura limitando l'utilizzo di aria di combustione secondaria. Poiché l'utilizzo del ricircolo fumi è strettamente connesso con la modalità di regolazione e controllo della combustione propria della tecnologia e del know how dei singoli Costruttori si richiede di non considerare l'installazione di questo sistema vincolante.*

Pag 106 (eventuale ricircolo fumi nel forno)

In accordo alla tecnologia di combustione propria del Costruttore dell'impianto in fase di progettazione esecutiva potrà essere eventualmente prevista anche l'iniezione di fumi di ricircolo per incrementare ulteriormente la turbolenza e la miscelazione dei fumi e per regolare la temperatura dei fumi. Come già indicato, poiché la modalità di regolazione ed ottimizzazione della combustione è parte del know how proprio dei singoli Costruttori si richiede di non considerare la presenza del ricircolo fumi come vincolante.

Pag 125 (iniezione a calce a secco o latte di calce ?)

sistema di trattamento dei composti acidi e dei microinquinanti – I° stadio: il sistema sarà costituito da un reattore “a secco” o “a semi secco” con iniezione di reagente basico a base di calcio (rispettivamente $\text{Ca}(\text{OH})_2$ oppure latte di calce ottenuto a partire da CaO in polvere) e carbone attivo; come già indicato nell'illustrazione delle scelte progettuali (paragrafo 4.5), si richiede in questa fase di non considerare vincolante la tecnologia di abbattimento “a secco” o a “semi secco”, in quanto sono disponibili sul mercato soluzioni tecnologiche ugualmente efficaci ed efficienti. La migliore tecnologia verrà individuata in fase esecutiva con il Costruttore dell'impianto. Resta inteso che ai fini della presente istanza autorizzativa sono state considerate in modo cautelativo le caratteristiche tecniche e prestazionali di entrambe le tecnologie (consumi reagenti, produzione di ceneri leggere, ingombri delle apparecchiature, etc..).

Pag 130 (reattore a secco o a semi secco?)

Per motivi di cautela, considerando gli ingombri attesi delle diverse apparecchiature e gli spazi disponibili, negli allegati grafici della presente istanza è stato rappresentato un reattore a secco ma è stato riservato lo spazio necessario per l'installazione di un assorbitore a semisecco. Poiché si ritiene auspicabile definire l'effettiva configurazione del reattore/assorbitore in sede di progettazione esecutiva con il Costruttore dell'impianto si richiede di non considerare vincolante tale assunzione.

Manuali di esercizio e manutenzione (ennesimo rimando ai dati del Costruttore su aspetti relativi alla tecnologia adottata)

Il numero di ore di funzionamento all'interno delle aree di sovraccarico termico e meccanico sono strettamente connesse alle caratteristiche tecniche specifiche della griglia e quindi diverse a seconda del Costruttore che riporterà tali informazioni nella documentazione a corredo dell'impianto

Piano preliminare di gestione delle OTNOC (ennesimo rimando ai dati del Costruttore su aspetti relativi alla tecnologia adottata)

Il presente documento è soggetto a revisione ed integrazione in fase di progettazione esecutiva ed a seguito del commissioning ed avviamento dell'impianto in quanto la definizione degli aspetti di dettaglio richiede necessariamente il coinvolgimento del Costruttore (Piano preliminare di gestione delle OTNOC).

In tale contesto è ben difficile comprendere in che modalità verrà fatto funzionare il termovalorizzatore se il Proponente farà effettivamente ricorso alle miglior tecnologie disponibili. Molti aspetti progettuali sono infatti rimandati alla fase di progettazione esecutiva sottraendo dunque l'analisi sull'adozione o meno delle miglior tecnologie dal contesto proprio, la VIA. Tale situazione, utilizzando un paragone automobilistico, è particolarmente rilevante: non si sa infatti se il Proponente intende fare ricorso a costruttori e tecnologie del livello BMW (the best sul mercato) o a costruttori e tecnologie di minor livello (ad esempio l'indiana Hindustan Motors)

2.6.5

Dall'esame della scheda D.3 (elaborato Schede Generali A1-E) si riscontra il classico approccio in tema di BAT: laddove un Proponente non è così certo della efficienza prestazionale del proprio impianto vige l'obbligo di adottare il limite più alto previsto dalle disposizioni europee, ovviamente per rientrarvi. Solo dove il proponente ha una certa sicurezza si sbilancia a indicare un parametro inferiore a quello massimo tabellare indicato.

Nel caso *de quo* abbiamo la scelta per ben 12 indicatori dell'asticella più ampia. Solo per Polveri Totali, NO_x; NH₃ viene indicato un valore e una performance migliore rispetto al valore massimo ammesso dalle BAT (risultato facilmente ottenibile con il ricorso di filtri a manica).

Per i rendimenti il risultato è assai modesto: per quanto concerne il rendimento elettrico siamo poco sopra alla soglia inferiore di riferimento (25). Permane inoltre l'impropria esclusione – ad avviso di questa associazione - della verifica operata dal Proponente rispetto all'indicatori BAT dell'*efficienza energetica lorda* in quanto A2A Ambiente ritiene che tale parametro non sia da verificare laddove l'installazione sia orientata alla produzione elettrica con turbina a condensazione.

Legambiente viceversa ribadisce che un impianto di incenerimento rifiuti senza recupero energetico (e la verifica dunque dei rendimenti complessivi), non ha, per ratio e secondo norma (i criteri

regionali), ragione d'essere, e non può dunque ottenere il positivo riconoscimento di compatibilità ambientale o altra autorizzazione.

Il Proponente, pur dando conto negli elaborati se l'impianto rispetta o meno le BAT, evita di illustrare in termini più apprezzabili il carico complessivo di inquinanti emesso in atmosfera, così come non dà conto dei rendimenti energetici in cogenerazione.

Ad esempio illustrare l'ampio rispetto delle BAT per le Polveri nel valore di 2 mg/Nm³ (colonna A) ma non rendicontare quanti kilogrammi, il valore assoluto in relazione al volume di fumi prodotti, sono emessi all'ora, in 24 ore o in un anno riduce fortemente le possibilità di percezione degli impatti al pubblico. Ben diverso informare il pubblico indicando in 28.000 kilogrammi al giorno le polveri diffuse sull'area del basso biellese.

E meno che meno vengono indicati i contributi di gas climalterante, quanta CO₂ produce l'impianto (stimabile in più di 300.000 tonnellate all'anno) ovvero sottraendo l'obbligo, anche per questa impiantistica, di valutare fortemente la necessità della sua limitazione per ragioni climatiche.

2.7 Varietà rifiuti in ingresso – Funzionamento della griglia di combustione

Il Proponente illustra nella propria istanza un conferimento all'impianto di **variegati materiali**, tutti identificati con i relativi codici CER caratterizzati da elevata diversità nel PCI.

In ragione di tale vasta gamma di rifiuti affronta la necessità, in ragione del diverso PCI di ogni rifiuto ed alla portata di rifiuti conferiti all'ora, di alimentare la griglia di combustione con **ampia elasticità** definendo un **diagramma di combustione** in ragione delle caratteristiche e limiti operativi della tecnologia adottata e del flusso di carico (capitolo 4.7 della RTP). Entro l'area in grigio scuro racchiusa nel perimetro rosso identificato dai punti 1-3-5-7-6-4-2, ad avviso del Proponente, si opera in modalità NORMALE.

Nella proposta progettuale, esclusa l'alternativa di fare ricorso alla più idonea ma costosa e complessa tecnologia a letto fluido preferendo appunto quella del forno rotante più flessibile ma con combustione meno efficiente, non sono nemmeno condotte analisi, relativamente al diagramma di combustione con questa tecnologia, che portino a valutare, ponendosi come obiettivo la riduzione delle emissioni, i miglior risultati perseguibili per il perseguimento di una relativa ma maggiore efficienza nella combustione.

L'approccio del Proponente è infatti solo quello di **massimizzare l'operatività del forno ai quantitativi più disparati ed eterogenei in ingresso**, determinando un *range* del PCI minimo e massimo del flusso di alimentazione della griglia di combustione nei limiti della operatività della tecnologia adottata.

Viceversa possono essere condotte analisi e scelte operative più restrittive sia sull'ampiezza dell'area di lavoro nel diagramma di combustione e sulla composizione del flusso e dei rifiuti (e loro PCI) in ingresso alla griglia in ragione di altri obiettivi: a seconda della tipologia dei rifiuti e delle condizioni di combustione variano infatti le caratteristiche delle emissioni.

Il Proponente non ha svolto analisi ed avanzato alternative nella modalità di alimentazione della griglia di combustione per la riduzione delle emissioni. La minor efficienza di combustione comporta peraltro un consumo maggiore di metano “ a supporto”, che il Proponente valuta in 950.000 Sm³/anno.

2.8 Rendimento Termico

La potenza termica prevista dei bruciatori è pari a circa 70 MWt e la potenza termica massima raggiungibile in fase di combustione è di 110 MWt.. E' equivoca dunque la definizione data dal Proponente circa la funzione di mero **supporto** assicurata dal metano. Non solo ai bruciatori sarà chiesto il massimo contributo in fase di start-up ma il sostegno alla combustione sarà importante anche con la combustione dei rifiuti.

Sono previsti contributi energetici con gas metano per 9,31 GW per anno, pari ad un contributo di 33,49 KWh per ogni tonnellata di rifiuti conferiti. I rifiuti conferiti contribuiranno per circa 3,5 GW in un anno (il PCI medio dei rifiuti conferiti in camera di combustione è di 12.500 kj/kg e 278.000 sono le tonnellate di rifiuti conferite per anno).

Ovviamente dal Processo si ottiene energia elettrica (275.064 MWhe/anno su 8700 ore senza cessione termica; 263.676 MWhe/anno su 8700 ore senza cessione termica)

Gli utilizzi termici rendicontati dal Proponente si limitano però a soli 43.800 e 5.000 MWh all'anno (Impianto di essiccazione fanghe e FORSU).

Il rendimento elettrico lordo si attesta tra il 28,5% e il 27,5%. Non viene riferito, come già trattato per le BAT, i dato dell'*efficienza energetica lorda* o il rendimento delle caldaie (dati che dovrebbero essere illustrati entrambi i dati per valutare le fasi di funzionamento dell'impianto con o senza conferimento di fanghi).

Come già richiamato in altri capitoli la scelta del Proponente per le la elasticità, un ampio *range* del PCI per l'accettazione dei rifiuti in ingresso. Alzare l'asticella del PCI in ingresso, a parità di tecnologia adottata, porterebbe a maggior efficienza complessiva (consumi ed emissioni) ma tale scelta comporta processi di pretrattamento dei rifiuti più spinti e una particolare capacità gestionale nella definizione della miscela da conferire alla camera di combustione. Per tale impianto, probabilmente, non si ricerca la *performance* ma una produttività a basso costo.

2.9 Impatti cumulativi

In premessa questa associazione ha elencato, senza la pretesa di essere esaustiva, i diversi impianti, cave e discariche presenti nella Valledora.

A fronte di tale indubbio carico e sfruttamento antropico immancabile, *pro domo sua*, la valutazione del Proponente: gli impatti complessivi dati dall'impianto proposto sommati a quelli esistenti sono ritenuti accettabili. Questa associazione, invero, non mai riscontrato in alcun Proponente alcun dubbio su tale aspetto e A2A Ambiente non si discosta.

Occorre però osservare che sussiste una elevata carenza nella trattazione dei “cumoli degli impatti” in difformità ai disposti normativi che qui si richiamano. L'Allegato VII alla Parte Seconda (punto 5) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 104/2017, stabilisce infatti che nel SIA debba essere fornita:

“Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro[...] e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;

Questa analisi è obbligatoria (vedasi sentenza Quarta Sezione della Corte di Giustizia 24 novembre 2011, Procedimento C404/09).

La valutazione cumulativa degli impatti riscontrata negli elaborati è di tipo sintetico, condotta senza che sia stata svolta un'attenta considerazione e trattazione degli impatti già esistenti. Di fatto sono valutati i soli impatti determinati dalla proposta progettuale ma non sono aggiunti, cumulati i restanti, quelli già in essere.

2.10 Recettori sensibili

Le aree sensibili interferite dalla diffusione degli inquinanti sono:

1. In Comune di Santhià: la scuola Superiore (ITI), la scuola media Giovanni XXIII, le scuole elementari Collodi e Pascoli, la Residenza Sanitaria Assistenziale, ad una distanza compresa tra 3,6 e 3,8 km; la cascina Ridotta si trova a circa 500 metri dall'impianto in progetto e vede la presenza di 4 nuclei familiari
2. In Comune di Cavaglià: la residenza sanitaria assistenziale, le scuole elementari, la scuola secondaria di 2 grado, oltre all'albergo, con ristorante e campo da golf a 450 m., una palestra a 400 m, un bar a 450 m. ; all'interno dell'area industriale sono presenti attività artigianali con annessa abitazione e nell'area agricola limitrofa si trovano numerose cascate e abitazioni;

3. Nel Comune di Alice Castello: la residenza sanitaria assistenziale, la scuola elementare e la scuola dell'infanzia a 4,8 km,
4. Nel Comune di Tronzano Vercellese: la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media inferiore, la residenza sanitaria assistenziale, a 5,7 km
5. Nel Comune di Borgo d'Ale: Le scuole elementari, la scuola media inferiore, la scuola dell'infanzia e la residenza sanitaria assistenziale, a 7 km.

Come si può osservare alcuni di questi recettori sono a meno di 500 metri dal confine dell'Impianto e dunque occorre verificare con maggior dettaglio se sussiste il contrasto alla disposizione di PTP anche in relazione alla nozione di Recettore sensibile definita nelle BAT 12/11/2019 che includono anche le zone ricreative.

Per i recettori sensibili comunque ricompresi entro un raggio di 5 km occorrerebbe comunque valutare con più attenzione, quantomeno in sede di Valutazione id Impatto Sanitario, impatti, detrimento e rischi.

2.11 Detrimento ad altre attività socio economiche

L'attività di termovalorizzazione dei rifiuti, con edifici impattanti ed camini visibili da gran parte dell'anfiteatro morenico che si affaccia su Cavaglià, in un'area a vocazione agricola e che si sta attrezzando anche per favorire lo sviluppo di attività turistiche nel settore del turismo slow (ad esempio il Cammino di Oropa con partenza da Santhià, la via Francigena o la grande potenzialità di percorsi MTB) o i progetti di residenzialità turistica nello charme di questa particolare sito di origine glaciale non può che portare a detrimento di varie attività socio economiche, con ricadute anche sull'area a più forte vocazione turistica del lago di Viverone, della Serra con i suoi SIC, le varie dimore storiche (Masino, Roppolo, ecc.), le attrattive archeologiche/preistoriche ed i ricetti medioevali.

Nel settore agricolo l'insediamento di tale impianto determinerà l'impossibilità di ottenere le severe certificazioni per le aziende che hanno avviato o intendono avviare percorsi di agricoltura biologica.

Analogo problema si pone per le attività che hanno conseguito o vorrebbero conseguire al **"Denominazione Comunale"** il marchio istituito dal Comune di Cavaglià con la deliberazione del C.C. n. 26 del 30/09/2013 per la per LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. Ben difficile sarà, in presenza di un termovalorizzatore, illustrare requisiti qualitativi ed l'insieme di condizioni volte alla tutela ambientale.

*ARTICOLO 4 – Requisiti qualitativi Il marchio collettivo con indicazione di origine "Denominazione Comunale di Cavaglià" può essere concesso in uso per prodotti alle imprese e/o ai soggetti che, conformemente al presente Regolamento, a quelli specifici ed al diritto comunitario, rispondano a determinati **requisiti qualitativi** e si obbligano al rispetto*

*delle normative cogenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, **tutela ambientale**, etichettatura, sicurezza sul lavoro. Il marchio trasmette il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti e delle origini dei medesimi.*

Nello studio degli impatti ambientali non è peraltro stimato quali potranno essere gli effetti sulla ipersensibile popolazione degli insetti pronubi e degli apoidei in particolare.

Nella realtà frutticola di Cavaglià il prezioso contributo degli impollinatori ha importanti ricadute sulla resa agronomica (ed economica).

Nella pubblicazione ISPRA “*Il Declino delle api e degli impollinatori*” (Quaderni 12/2020) vengono illustrati i tanti fattori di stress che concorrono a tale declino: il degrado e la frammentazione degli habitat, gli effetti dell'agricoltura intensiva, gli attacchi di agenti patogeni (virus, batteri e funghi) e parassiti (principalmente insetti e acari), tra cui specie invasive, alcune aliene, come l'acaro varroa (*Varroa destructor*), il calabrone asiatico (*Vespa velutina*) e il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), i cambiamenti climatici, **l'inquinamento ambientale**, l'esposizione ai pesticidi usati in agricoltura i prodotti chimici utilizzati negli alveari per combattere i parassiti e i patogeni delle colonie (Rișcu e Bura, 2013).

Nel piano di monitoraggio ambientale illustrato dal Proponente **non sono previsti particolari azioni rivolte a considerare tale sensibile ambito** ancorché sia ben noto l'uso delle api come bio indicatore ambientale.

2.12 Paradossi normativi

Legambiente ricorda che per il limitrofo Comune di Alice Castello valgono le disposizioni di cui alla D.D. 6 febbraio 2012, n. 78 “*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse*” ovvero che per tale comune è disposta una specifica inidoneità alla produzione di energia elettrica da generatori endotermici alimentati da biomasse e biogas.

Paradossalmente le **precauzioni emissive** che hanno dato luogo a **particolari prescrizioni ed inidoneità ad ospitare impianti termici** per i Comuni inseriti nella “ZONA DI PIANO” INDIVIDUATA DAL PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA e in AREE CON ELEVATO CARICO AZOTATO **sono inficcate**: a poche centinaia di metri dal confine del Comune di Alice Castello potrà operare un generatore endotermico di elevatissima potenza alimentato con rifiuti di varie qualità e provenienze, non esclusi i fanghi essiccati provenienti da impianti di cogenerazione da biomasse.

2.13 Ricadute Inquinanti

Legambiente osserva che le simulazioni condotte con sofisticati elaborazioni e software “*Sistema di Modelli CALPUFF*” composto dai moduli CALMET, CALPUFF, CALPOST (e dunque di difficile valutazione se non per gli addetti ai lavori) soffrono dell’assenza di dati relativi ai parametri meteorologici e degli inquinanti in aria raccolti con centraline di monitoraggio posizionate nella località ove sarà collocato l’impianto.

Tale carenza può risultare non significativa per la stima delle emissioni e ricadute al suolo degli inquinanti *post operam* su ampio raggio, ma è certamente meno accurata ed attendibile per la stima delle emissioni e ricadute al suolo degli inquinanti *ante operam* (ora descritti solo come scenario autorizzato) e *post operam* nelle località più direttamente interessate nell’arco di 2,5-3 km, raggio che interessa gli abitati di Cavaglià, Santhià ed Alice Castello (ora descritti come scenario autorizzato)

Legambiente ritiene che andrebbe sopperita tale carenza a cura del Proponente (in concorso e su indicazioni di ARPA) con un monitoraggio almeno triennale previo l’utilizzo di centralina mobile. D’altro canto il Proponente, da tempo intenzionato a realizzare questo impianto, poteva provvedere direttamente a compiere quello che banalmente è un necessario monitoraggio di base. Lasciare che la valutazione dei parametri di fondo sia condotta per interpolazione con i dati di altre centraline di monitoraggio poste a particolare distanza, e quindi con dati **desunti meno attendibili di una misurazione in sito**, non pare sia molto corretto in rapporto alla rilevanza delle emissioni in gioco.

Nelle simulazioni sono state considerate le condizioni operative ottimali degli impianti per il massimo annuo di operatività teorica 8700 ore, secondo un approccio precauzionale.

Mancano però elaborazioni che aiutino a comprendere:

1. le diverse situazioni emissive nelle diverse condizione di combustione (punti 1-2-3-4-5-6-7 del diagramma di combustione).
2. le diverse situazioni emissive legate a mal funzionamento dell’impianto, anche di breve periodo, valutando le criticità più ordinarie per questo tipo di impianto e tecnologia della linea di combustione e della linea fumi.

Per il punto 2 la stima delle diverse situazioni emissive ha una certa rilevanza in quanto nelle piano di gestione OTNOC, ed in particolare per le fasi di OTNOC di “maggior gravità” e NR-EOT, si ha la esenzione del rispetto dei limiti (come indicato ai punti 4 e 4.2 del *Piano preliminare di gestione delle OTNOC*)

Si osserva infine che nelle mappe ove sono illustrati gli scenari “*attuale*” e “*futuro*” con il contributo dell’impianto non risultano rappresentate le altre emissioni territoriali e il loro contributo. Ad esempio dovrebbe essere visualizzata l’emissione della SACAL a Carisio ma pare che questo elemento non sia stato considerato). Non avendo a disposizione i metadati è da

ipotizzare che tali elaborazioni grafiche abbiano riguardato solo le aree limitrofe all'impianto proposto privandoci del quadro complessivo. Inadeguata infine è la rappresentazione tra i due scenari per non aver posto le mappe a immediato confronto tra loro. Una rappresentazione come quella che segue riesce meglio a far cogliere, anche a chi non ha particolare competenze, che tra il prima e il dopo qualcosa succede, non "va tutto bene" ancorché le emissioni siano dichiarate entro i limiti di legge con valori di due ordine di grandezza inferiori. Nell'area vi saranno impatti maggiori a quelli esistenti.



2.14 Salute

Nella relazione Allegato C: Valutazione d'Impatto sulla Salute pubblica viene illustrato che:

L'area di studio è stata così selezionata in quanto si ritiene che all'interno di essa vi siano comprese le maggiori ricadute al suolo delle emissioni gassose dell'Impianto in progetto.

Tale scelta non è sorretta giustificata indicando i criteri considerati, pare molto discrezionale. Peraltro le mappe degli scenari di cui l'Allegato A ricadute inquinanti non riportano in planimetria (30x30 kmq) le concentrazioni inquinanti di altre località (Carisio pare indenne da inquinanti

Ma proprio per l'assenza di un criterio di riferimento assunto è difficile comprendere la scelta di un raggio di 10 km per la valutazione delle problematiche salute anziché un raggio maggiore o inferiore.

Nella relazione si precisa che nell' Allegato A: Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute e delle deposizioni al suolo non sono state stimate le ricadute atmosferiche dei seguenti inquinanti: HCl, HF, Tl, Hg, Sb, Co, Cu, Mn, V, PCB DL e che tali stime sono state valutate nella presente Valutazione d'impatto sulla salute pubblica.

Purtroppo in questa relazione e allegato non sono riportate le mappe delle ricadute e delle deposizioni al suolo nei due scenari (attuale - futuro) ,

Semplicemente viene comunicato il risultato della modellizzazione, ove è stata riscontrato la concentrazione massima di tutti gli inquinati senza dare conto di altri punti e della loro ubicazione e distanza dall'impianto. E' come osservare un quadro privo di prospettiva e profondità, impedendo di fatto una valutazione spaziale per singolo composto chimico. Nessun metadato è stato reso disponibile. Prendere o lasciare. Si osserva inoltre che la cella considerata non si trova, come metodologicamente indicato a **0,60 km dal confine dell'impianto** ma ad una distanza inferiore.

Questa associazione trova dunque anomalo che parte della analisi delle ricadute e dei depositi sia stata trattata in altra relazione e con diverse modalità espositive **incrementando le difficoltà di lettura** (peraltro nell'allegato C le figure di "redattore" e "verificatore" coincidono...)

Sulla base dei valori di dispersione e di accumulo dei composti chimici considerati nella cella ove è stato riscontrato la concentrazione massima, valutato che sono tutti inferiore di due ordini di grandezza rispetto alle soglie di legge il Proponente afferma:

*Ne consegue che nelle aree circostanti l'Impianto in progetto, a valle della sua entrata in esercizio, potranno continuare ad essere condotte le attività di produzione agricola e di allevamento **senza pregiudizio alcuno** sulla salute della popolazione cui sono destinate le derrate alimentari prodotte.*

Tale affermazione pare fuorviante. Il riscontro di parametri inferiore alle soglie di legge sono il presupposto minimo da osservare per l'autorizzazione di un impianto. Diversa cosa è invece la Valutazione di Impatto sulla Salute.

Questa associazione ricorda che gli effetti sulla salute a causa dell'inquinamento atmosferico sono assai rilevanti. Circa il 13% dei decessi registrati ogni anno nell'Unione Europea è causato dall'inquinamento atmosferico. In pratica, è accertato che, 1 decesso su 8 sia attribuibile all'inquinamento ambientale. Questo dato era già stato valutato nel 2016 dall'OMS Ila Sanità con le valutazioni epidemiologiche riferite all'anno 2012, più di 600.000 morti. Tale dati sono stati rivisti al rialzo nell'ultimo rapporto 2021 con anche l'indicazione di rivedere le soglie ammesse di inquinanti. In Italia, le morti dovute all'esposizione da PM 2.5 sarebbero circa 50 mila, secondo l'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. In Pianura Padana, area con elevata concentrazione antropica e attività produttive, si riscontrano i maggiori problemi.

La Valutazione di impatto sulla salute deve quindi, ad avviso di questa associazione, fornire indicazioni, in relazione alla proposta progettuale, sui rischi sanitari **aggiunti** rispetto ad una data situazione non certo affermare, risultando poco credibile, che tale impianto **non determini pregiudizio alcuno.**

I cittadini, la comunità, le amministrazioni territoriali hanno diritto di esprimersi, giacché delle loro prospettive di salute sono gli unici titolati, valutando se tale **rischio aggiunto** è, per loro, accettabile.

Nella relazione avanzata dal Proponente tale rischio aggiunto non è stato, in concreto, correttamente illustrato, anzi, è stato occultato o relativizzato (con una disquisizione “restrittiva” sulla letteratura scientifica disponibile, sono esclusi gli studi scientifici più dubbiosi) impedendo lo svolgimento di una valutazione più circostanziata e condotta con un approccio precauzionale.

L’approccio precauzionale dovrebbe essere inoltre condotto esaminando le criticità che comunque emergono dai piani di monitoraggio di altri impianti. Ad esempio per l’impianto torinese del Gerbido ARPA ha verificato, dopo più di un quinquennio di attività, che le prestazioni emissive, limite giornaliero, non sono ancora in linea con i BAT AEL e che occorre perseguire per quell’impianto un abbattimento delle elevate emissioni di mercurio agendo sulla miscela di rifiuto inviata alla camera di combustione (una migliore omogeneizzazione).

Nell’analisi di questa proposta progettuale va dunque fatta particolare attenzione “*al dire*” ben sapendo che nella realtà, “*nel fare*”, certi risultati sono ben difficili da conseguire e sono molto correlati alla preliminare definizione progettuale. Nel caso *de quo* vi è carenza nella definizione progettuale (troppi i rimandi al Costruttore) e nello SIA; le scelte operative sono peraltro per la massima flessibilità impiantistica nell’accoglimento dei rifiuti, sia per varietà merceologiche che di PCI. E quando nel crogiolo si vuol mettere di tutto è ben difficile ottimizzare i processi e ben gestire le emissioni.

In ultimo vanno richiamate – **e si richiede che vengano assunte a riferimento** - le linee guida pubblicate dall’OMS nel 2021 sugli effetti della salute per inquinamento atmosferico. Nelle linee sono definite nuovi ed aggiornatissimi AQG (Air Quality Guideline Level). Molte soglie di inquinanti, in relazione all’analisi della mortalità, sono state riviste al ribasso rispetto ai limiti normativi in essere in molti paesi. Alcune limiti definiti dal D.lgs 155/2010, ad esempio quello per le PM_{2,5}, dovrebbero essere dimezzati. In VIA, con un approccio precauzionale, possono già essere adottati a riferimento e pertanto occorre un rifacimento dello studio dispersione inquinanti e della valutazione di impatto sanitario.

Osserva ancora questa associazione che la Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, ovvero lo strumento che il legislatore ha disposto con l’art. 22 del D.lgs 152/2006 e l’allegato VII alla parte seconda del decreto, è finalizzata a divulgare i principali contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, al fine di rendere più comprensibili al pubblico i contenuti dello Studio (generalmente complessi e di carattere prevalentemente tecnico e specialistico). A tal fine il Ministero dell’Ambiente ha anche redatto apposite linee guida per la predisposizione SNT.

Or bene nella SNT presentata dal Proponente per questo progetto viene solo riportato, in tema di impatti sanitari, che è stata predisposta una relazione ma **non vi è alcuna illustrazione volta a rendere compressibile al pubblico i contenuti della stessa**, nonostante la rilevanza del tema.

4.2.7 Salute pubblica

Nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale del progetto è stata predisposta una Valutazione d'impatto sulla salute pubblica (Allegato C allo SIA).

All'interno dell'Allegato C è stata effettuata, secondo alcuni indicatori sanitari presi a riferimento, la caratterizzazione dello stato di salute ante operam della popolazione potenzialmente esposta alle ricadute dell'Impianto in progetto sulla base dei dati di mortalità ISTAT del periodo 2014-2018.

Analogamente per i contenuti dell'Allegato A relativo alla dispersione ed accumulo degli inquinanti **non si riscontra nella SNT una trattazione volta a rendere comprensibile questo allegato del SIA.**

2.15 Piano di monitoraggio e Controllo

Nel proposto Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) non è chiara quale sarà l'informazione **offerta direttamente al pubblico** e con quale frequenza. Ovviamente Legambiente auspica la disponibilità di tutte le misure e dei report, appena trasmessi all'ente di controllo, su sito dedicato (trasparenza massima e fruibilità immediata come la tecnologia informatica consente).

Per i dati delle misure in continuo (SME) occorre la disponibilità dei dati su **tutti i parametri emissivi** e di processo nei primi **due anni** di messa in servizio dell'impianto. La successiva frequenza di campionamento dovrà essere valutata sulla base dei risultati emersi nel primo biennio di esercizio.

Non è chiaro inoltre se la società A2A Ambiente sarà tenuta a sostenere finanziariamente consulenti o commissioni terze di valutazione in favore degli enti locali sia per l'analisi delle sostanze emesse e per una sorveglianza sanitaria ai fini epidemiologici, da condurre anche con monitoraggi tossicologici e con biomarcatori di esposizione

Il controllo sui rifiuti in ingresso – con reporting annuale - non offre particolari garanzie poiché tali controlli sono previsti solo con analisi merceologiche. Occorre viceversa disciplinare anche dei controlli a campione per la più approfondita verifica dei parametri dichiarati in fase di omologa, **comprese eventuali analisi chimico-fisiche** volte ad accertare:

- la caratterizzazione del rifiuto, se rientra tra effettivamente tra quelli autorizzati e conferibili all'impianto;
- la concentrazione delle sostanze organiche alogenate (<1%)
- se i rifiuti con CER codici specchio non siano in realtà rifiuti pericolosi

La frequenza annuale del reporting dati emissione in aria giornaliero in continuo è francamente insufficiente per avviare/sollecitare tempestive analisi e azioni di intervento e/o migliorie (vedasi note precedenti)

La frequenza di campionamento e di reporting del Mercurio (elemento chimico tra i più critici rilevati per il Gerbido a Torino) dovrebbe essere più elevata.

Il reporting per gli altri elementi chimici dovrebbe essere almeno semestrale, compresi gli odori e i parametri di funzionamento della camera di combustione.

Per i controlli di processo e la linea fumi non è indicata la frequenza del reporting

Non è previsto un reporting dei rendimenti termici negli indicatori di performance ambientale; sempre in questa categoria si potrà valutare una idonea frequenza dopo il biennio di avvio impianto. Nell prima fase meglio fissare una frequenza semestrale.

Tra gli enti di controllo coinvolti nel PMC occorre considerare anche i Comuni di Santhià e Cavaglià

Il Proponente non ha inoltre illustrato una valutazione comparativa tra il Piano di Monitoraggio proposto ed i piani di monitoraggio in essere per analoghi impianti, comparazione atta a dimostrare che effettivamente le scelte operate sono tra le migliori disponibili e realizzabili. Tale comparazione dovrebbe considerare anche i monitoraggi aggiunti e dedicati condotti dall'ente di controllo (ad esempio il monitoraggio SPotTT di ARPA) al fine di assicurare e garantire maggiormente i cittadini residenti nei pressi dell'impianto.

CONCLUSIONI

Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat” chiede, in relazione ai vizi procedurali evidenziati ed alle osservazioni presentate, che **non sia riconosciuto il positivo pronunciamento di compatibilità ambientale, non sia concessa l’autorizzazione unica regionale e non sia approvata la variante urbanistica ai sensi dell’art.10 208 D.lgs 152/2006** richiesti da A2A Ambiente per la realizzazione di un termovalorizzatore per rifiuti speciali in località Gerbido Comune di Cavaglià stante la necessità di riqualificazione urbanistica della Valledora, la fragilità e la necessità di tutela dell’area di ricarica della falda e l’elevato cumulo di impatti con deterioramento della matrice aria e incremento dei rischi sanitari.

Ribadisce con Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta la possibilità, in alternativa, di perseguire la riduzione dei rifiuti e il recupero di materia sia per i RSU che i rifiuti speciali non pericolosi come peraltro stabilito prioritario nella pianificazione regionale e la necessità di condurre, prima della valutazione di singole ed estemporanee istanze impiantistiche, la VAS a supporto del Piano Regionale Rifiuti e delle successive pianificazioni per i vari livelli di ambito al fine di una corretta valutazione, dimensionale e localizzativa, dell’impiantistica necessaria.

Sottolinea infine che il Proponente non ha redatto e depositato in VIA una proposta progettuale conforme alle disposizioni del D.lgs 152/2006

Chiede inoltre:

- che sia avviata la Valutazione di Impatto Sanitario
- di essere convocata alle consultazioni curate dalla Commissione Collegiale Inquirente a cui è stata affidata la conduzione dell’inchiesta pubblica. A tal fine si riserva in sede di audizione di portare ulteriori elementi ed osservazioni.
- che le consultazioni abbiano forma pubblica e che siano previsti anche momenti di dibattito pubblico allargato
- di poter esaminare i verbali delle riunioni dell’OT-CT, della CdS e della Commissione Collegiale Inquirente, ancorché tutti gli atti, elaborati e relazioni depositate in procedura senza ulteriormente dover presentare istanze di accesso agli atti (si chiede la pubblicazione in progress sul sito web della Provincia)
- di poter assistere come uditore, come previsto dal regolamento provinciale, alle riunioni della CdS (anche in modalità remota)

- che le osservazioni siano esaminate non solo dalla Commissione Collegiale Inquirente, la cui funzione è di supporto esperto ma non sostituiva dei compiti del Responsabile del Procedimento;
- che la trattazione delle osservazioni sia condotta con la redazione di quadri sinottici ove, di **ogni osservazione** è presentato in sintesi il contenuto; se l'osservazione è stata accolta, parzialmente accolta o respinta; le motivazioni che hanno determinato l'accoglimento o il non accoglimento o il parziale accoglimento dell'osservazione.

Certa che la presente sarà ben considerata, distinti saluti.

Biella 5 novembre 2021


Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat ODV

Punto 1.2 - Verifica documentazione integrativa - Adempimenti indicati dal MISE

| | | | |
|---|---|---|--|
| A | Ottenimento del parere favorevole all'avvio della costruzione e l'esercizio di un elettrodotto. | Istanza S.E. con allegati: relazione tecnica generale; Progetto di massima indicate le interferenze geometriche rilevate dalla S.E. con gli eventuali aggiornamenti apportati dagli Operatori R.P.C.; Dichiarazione di Impegno e atto di sottomissione (solo per società che non hanno mai depositato l'Atto) oneri istruttori | Da parte dell'Ispettorato accertate l'idoneità della documentazione Parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio dell'intero elettrodotto con le relative prescrizioni |
| B | Elenco complessivo delle interferenze geometriche tra il tracciato di massima dell'elettrodotto ed impianti di Operatori R.P.C. comprendenti quelle già rilevate dalla S.E. e quelle riscontrate ad integrazione dagli Operatori R.P.C. | Progetto di massima con evidenza delle interferenze geometriche rilevate dalla S.E. con gli eventuali aggiornamenti apportati dagli Operatori R.P.C. | Da parte degli Operatori R.P.C. trasmissione all'Ispettorato dell'elenco di tutte le interferenze geometriche esistenti con i dati tecnici relativi agli impianti della R.P.C. |
| C | Data di preesistenza dell'elettrodotto con gli impianti della R.P.C. (localizzazione con progettazione definitiva dell'opera elettrica) | S.E. invia gli elaborati relativi al progetto definitivo delle opere all'ispettorato e p.c. alla D.G.A.T. e agli Operatori R.P.C. interessati | Da parte degli Operatori della R.P.C. comunicazione alla S.E. dei dati di calcolo delle f.e.m.i. per interferenze sia del tipo geometrico per attraversamento sia per parallelismo |
| D | Verifica della compatibilità geometrica ed elettromagnetica dell'elettrodotto con gli impianti della R.P.C. interessati a seguito del progetto definitivo | S.E. invia Progetto esecutivo delle interferenze geometriche e, appena possibile, la relazione di calcolo delle f.e.m.i. sugli impianti della R.P.C. all'ispettorato e p.c. alla D.G.A.T. e agli Operatori R.P.C. interessati | Da parte dell'Ispettorato Nulla osta definitivo alla costruzione dell'elettrodotto |
| E | (Solo per elettrodotti sotterranei) Sopralluoghi da parte dell'Ispettorato nel corso di esecuzione dei lavori di posa dell'elettrodotto nelle interferenze con impianti della R.P.C. | Comunicazione della S.E. verso l'Ispettorato, agli Operatori della R.P.C. del programma lavori (almeno 20 giorni prima dell'inizio effettivo degli stessi) | Verbali dei sopralluoghi effettuati redatti nel corso dei lavori |
| F | Esercizio dell'elettrodotto | Comunicazione all'Ispettorato e p.c. alla D.G.A.T. della data programmata per l'attivazione dell'elettrodotto (almeno 30 gg. prima) | Da parte dell'Ispettorato comunicazione della data del sopralluogo. In caso di esito positivo rilascio dell'Attestato di conformità (benessere all'esercizio) |

Punto 1.1 - Termini fase di verifica documentale - prospetto con cronologie procedurale a confronto

| Provincia Biella (in concreto) | | | Applicazione delle disposizioni di norma | | |
|--------------------------------|----|--|--|----|--|
| 08/07/2021 | 0 | ricezione istanza | 08/07/2021 | 0 | ricezione istanza |
| 09/07/2021 | 1 | | 09/07/2021 | 1 | |
| 10/07/2021 | 2 | | 10/07/2021 | 2 | |
| 11/07/2021 | 3 | | 11/07/2021 | 3 | |
| 12/07/2021 | 4 | | 12/07/2021 | 4 | |
| 13/07/2021 | 5 | | 13/07/2021 | 5 | |
| 14/07/2021 | 6 | | 14/07/2021 | 6 | |
| 15/07/2021 | 7 | | 15/07/2021 | 7 | |
| 16/07/2021 | 8 | | 16/07/2021 | 8 | |
| 17/07/2021 | 9 | | 17/07/2021 | 9 | |
| 18/07/2021 | 10 | | 18/07/2021 | 10 | entro 10 gg Pubblicazione x Enti |
| 19/07/2021 | 0 | Pubblicazione x Enti | 19/07/2021 | 1 | |
| 20/07/2021 | 1 | | 20/07/2021 | 2 | |
| 21/07/2021 | 2 | | 21/07/2021 | 2 | |
| 22/07/2021 | 3 | | 22/07/2021 | 3 | |
| 23/07/2021 | 4 | | 23/07/2021 | 4 | |
| 24/07/2021 | 5 | | 24/07/2021 | 5 | |
| 25/07/2021 | 6 | | 25/07/2021 | 6 | |
| 26/07/2021 | 7 | | 26/07/2021 | 7 | |
| 27/07/2021 | 8 | | 27/07/2021 | 8 | |
| 28/07/2021 | 9 | | 28/07/2021 | 9 | |
| 29/07/2021 | 10 | | 29/07/2021 | 10 | |
| 30/07/2021 | 11 | | 30/07/2021 | 11 | |
| 31/07/2021 | 12 | | 31/07/2021 | 12 | |
| 01/08/2021 | 13 | | 01/08/2021 | 13 | |
| 02/08/2021 | 14 | | 02/08/2021 | 14 | |
| 03/08/2021 | 15 | | 03/08/2021 | 15 | |
| 04/08/2021 | 16 | | 04/08/2021 | 16 | |
| 05/08/2021 | 17 | | 05/08/2021 | 17 | |
| 06/08/2021 | 18 | | 06/08/2021 | 18 | |
| 07/08/2021 | 19 | | 07/08/2021 | 19 | |
| 08/08/2021 | 20 | | 08/08/2021 | 20 | |
| 09/08/2021 | 21 | | 09/08/2021 | 21 | |
| 10/08/2021 | 22 | | 10/08/2021 | 22 | |
| 11/08/2021 | 23 | | 11/08/2021 | 23 | |
| 12/08/2021 | 24 | | 12/08/2021 | 24 | |
| 13/08/2021 | 25 | | 13/08/2021 | 25 | |
| 14/08/2021 | 26 | | 14/08/2021 | 26 | |
| 15/08/2021 | 27 | | 15/08/2021 | 27 | |
| 16/08/2021 | 28 | | 16/08/2021 | 28 | |
| 17/08/2021 | 29 | | 17/08/2021 | 29 | |
| 18/08/2021 | 30 | | 18/08/2021 | 30 | entro 30 gg - Richiesta integrazioni |
| 19/08/2021 | 31 | | 19/08/2021 | 1 | |
| 20/08/2021 | 0 | richiesta integrazioni | 20/08/2021 | 2 | |
| 21/08/2021 | 1 | | 21/08/2021 | 1 | |
| 22/08/2021 | 2 | | 22/08/2021 | 2 | |
| 23/08/2021 | 3 | | 23/08/2021 | 3 | |
| 24/08/2021 | 4 | | 24/08/2021 | 4 | |
| 25/08/2021 | 5 | | 25/08/2021 | 5 | |
| 26/08/2021 | 6 | | 26/08/2021 | 6 | |
| 27/08/2021 | 7 | | 27/08/2021 | 7 | |
| 28/08/2021 | 8 | | 28/08/2021 | 8 | |
| 29/08/2021 | 9 | | 29/08/2021 | 9 | |
| 30/08/2021 | 10 | | 30/08/2021 | 10 | |
| 31/08/2021 | 11 | | 31/08/2021 | 11 | |
| 01/09/2021 | 12 | | 01/09/2021 | 12 | |
| 02/09/2021 | 13 | | 02/09/2021 | 13 | |
| 03/09/2021 | 14 | | 03/09/2021 | 14 | |
| 04/09/2021 | 15 | | 04/09/2021 | 15 | |
| 05/09/2021 | 16 | | 05/09/2021 | 16 | |
| 06/09/2021 | 17 | | 06/09/2021 | 17 | |
| 07/09/2021 | 18 | | 07/09/2021 | 18 | |
| 08/09/2021 | 19 | | 08/09/2021 | 19 | |
| 09/09/2021 | 20 | | 09/09/2021 | 20 | |
| 10/09/2021 | 21 | | 10/09/2021 | 21 | |
| 11/09/2021 | 22 | | 11/09/2021 | 22 | |
| 12/09/2021 | 23 | | 12/09/2021 | 23 | |
| 13/09/2021 | 24 | | 13/09/2021 | 24 | |
| 14/09/2021 | 25 | | 14/09/2021 | 25 | |
| 15/09/2021 | 26 | | 15/09/2021 | 26 | |
| 16/09/2021 | 27 | | 16/09/2021 | 27 | |
| 17/09/2021 | 28 | | 17/09/2021 | 28 | |
| 18/09/2021 | 29 | | 18/09/2021 | 29 | |
| 19/09/2021 | 30 | | 19/09/2021 | 30 | Entro 30 gg con pubblicazione immediata, dalla data di ricezione, dell'avviso al pubblico sul sito web |
| 20/09/2021 | 31 | | | 1 | |
| 21/09/2021 | 32 | | | 2 | |
| 22/09/2021 | 33 | | | 3 | |
| 23/09/2021 | 34 | | | 4 | |
| 24/09/2021 | 35 | | | 5 | |
| 25/09/2021 | 36 | | | 6 | |
| 26/09/2021 | 37 | | | 7 | |
| 27/09/2021 | 38 | | | 8 | |
| 28/09/2021 | 39 | | | 9 | |
| 29/09/2021 | 40 | | | 10 | |
| 30/09/2021 | 41 | | | 11 | |
| 01/10/2021 | 42 | | | 12 | |
| 02/10/2021 | 43 | | | 13 | |
| 03/10/2021 | 44 | | | 14 | |
| 04/10/2021 | 45 | | | 15 | |
| 05/10/2021 | 46 | | | 16 | |
| 06/10/2021 | 47 | pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico | | 17 | ritardo di procedura |

PROVINCIA DI BIELLA - p. bi - REG. UFFICIALE - 0024054 - Ingresso - 08/11/2021 - 19:12

AVVISO AL PUBBLICO

La società A2A Ambiente SpA, con sede legale in Comune Brescia in Via Lamarmora n. 230 comunica di aver presentato alla Provincia di Biella istanza di **V.I.A. finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al progetto di un nuovo **"Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Cavaglia (BI)"**.

Il progetto rientra nella categoria progettuale di cui alla lett. n) dell'Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con denominazione *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

L'impianto è ubicato in Comune di Cavaglia, Provincia di Biella, Regione Piemonte, in località Garbido Foglio 27 mappali 532, 528, 462, 507, 523 e 465. Quale opera connessa all'impianto è prevista anche la realizzazione di un nuovo collegamento in cavo interrato a 132 kV alla stazione Elettrica (SE) "Santhià RFI" di Tema S.p.A. collocata a Santhià (VC).

Le opere in progetto non ricadono in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000).

L'impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi, è stato concepito per rispondere alle necessità di trattamento dei rifiuti che attualmente ha la Regione Piemonte per chiudere il ciclo raccolta differenziata - recupero di materiale - recupero energetico consentendo al contempo di minimizzare il ricorso all'uso di discariche o all'invio di rifiuti fuori Regione. L'impianto ha una potenza termica di combustione di 110 MWt al carico termico massimo continuo (CMC) e sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi aventi un potere calorifico inferiore (PCI) variabile tra 9.200 kJ/kg e 18.000 kJ/kg. Esso è costituito essenzialmente da:

- una linea di combustione (da 110 MWt al CMC), dalla relativa linea di depurazione fumi e da una turbina a vapore a condensazione in grado di generare, al carico termico massimo continuo e in assenza di cessione di calore all'impianto essiccamento fanghi (parte integrante del progetto) e ad utenze esterne al sito, una potenza elettrica lorda di circa 31,4 MWe;
- una Sottostazione AT – 132 kV interna al sito che sarà collegata per mezzo di un nuovo collegamento in cavo interrato a 132 kV alla stazione Elettrica (SE) "Santhià RFI" di Tema S.p.A. collocata a Santhià (VC);
- un impianto di essiccamento fanghi (che saranno alimentati all'impianto) costituito da n. 2 essiccatori aventi una capacità evaporante complessiva pari a circa 6 ton/h di acqua.

Il progetto sarà allineato alle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019) per quanto riguarda l'impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi ed alle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (Decisione Di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018) per quanto riguarda l'impianto di essiccamento fanghi. I valori emissivi garantiti al camino dell'impianto di combustione, per gli inquinanti Polveri totali ed Ossidi di azoto, corrispondono al lower limit del BAT-AEL di riferimento, in linea con gli indirizzi dettati dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Piemonte.

Il progetto prevede il pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, massimizzando la protezione delle matrici ambientali interessate; le attività di cantiere per la realizzazione delle nuove opere e l'esercizio dell'impianto in progetto non determinano impatti significativi su tutte le componenti ambientali.

Le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso a vario titolo richiesti per realizzare e gestire le opere in progetto sono i seguenti:

- Decreto di compatibilità Ambientale e rilascio Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque dell'impianto in pubblica fognatura
- Nulla-osta ai sensi della L. 447/95 e smi per le emissioni sonore
- Permesso di costruire/titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001 e smi
- Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii.
- Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 e dall'art. 185 c.1, lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Assenso all'allacciamento alla rete di distribuzione di titolarità della "SNAM Rete Gas" S.p.A.
- Nulla osta attraversamento rete gas
- Parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e ss.mm.ii
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 5 settembre 1994 per inizio attività industria insalubre dell'impianto, classificato al n. 100 del DM 05/09/1994 Parte I let. B) "Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento"
- Concessione di derivazione di acque sotterranee D.P.G.R. 10/R/2003 e s.m.i. - art. 16
- Autorizzazione alla Ricerca d'acqua sotterranea, ai sensi della L.R. n° 22/1996 e ss.mm.ii.
- Benessere tecnico Terna sulla fattibilità della connessione alla RTN
- Nulla osta attraversamento linee elettriche AT
- Nulla osta alla costruzione di condutture elettriche o metalliche ai sensi degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e/o del disposto dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.Lgs. 01.08.2003 n. 259
- Nulla osta per le condutture elettriche che debbono avvicinarsi e attraversare infrastrutture ferroviarie
- Parere di conformità del progetto e determinazione delle fasce di rispetto della L. 36/2001
- Parere igienico sanitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001
- Nulla osta opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea
- Nulla Osta attraversamento fossi e Canali
- Nulla Osta attraversamento autostrada A4
- Nulla osta attraversamento strade Provinciali
- Nulla osta attraversamento linee elettriche MT e BT

L'eventuale approvazione del progetto determinerà l'effetto di variante parziale automatica al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Progetto dell'opera, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica nonché tutta la documentazione e gli elaborati necessari per l'acquisizione dei titoli autorizzativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in progetto sono consultabili sul sito web: <http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/Ambiente/ValutazioneImpattoAmbientale.html>.

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e della relativa documentazione sul medesimo sito web e presentare osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi, indirizzandoli all'autorità competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio.

L'invio delle osservazioni potrà avvenire mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it.

Informazione circa la pubblicazione del presente Avviso al Pubblico è data nell'albo pretorio delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate dalle opere in progetto.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 13.08.2021, la Provincia di Biella, per il procedimento di cui trattasi, ha istituito l'Inchiesta Pubblica di cui all'art. 27 bis comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 14 co. 3 L. R. 40/98 e ss.mm.ii., per la consultazione del pubblico"

Il Legale Rappresentante della Società A2A Ambiente S.p.A.

Fulvio Roncari



[HOME](#) / [AREE TEMATICHE](#) / [AMBIENTE](#) / [VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE](#) /

PROGETTO DI IMPIANTO PER LA PRODUZ. DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA MEDIANTE COMBUSTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CAVAGLIÀ (BI) ED OPERE IN COMUNE DI SANTHIÀ (VC) PRESENTATO DALLA "A2A AMBIENTE" S.P.A. BRESCIA, INSTALLAZIONE I.P.P.C.

Progetto di impianto per la produz. di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI) ed opere in Comune di Santhià (VC) presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia, Installazione I.P.P.C.

In data 08.07.2021 la "A2A Ambiente" S.p.A., con sede societaria in Brescia 25124, via Lamarmora n. 230, ha presentato istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (cfr. tipologia progettuale lett. n Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e contestualmente, in qualità di futuro gestore, di rilascio dell'A.I.A. per installazioni I.P.P.C. (cfr. tipologie nn. 5.2 e 5.3 b di cui Allegato VIII D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) di cui all'art. 29 *quater* D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto denominato: "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)", con opere da localizzare nei Comuni di Cavaglià (BI) loc. Gerbido e Santhià (VC). Per tale circostanza la procedura è svolta di concerto con la Provincia di Vercelli. Le due procedure suddette sono coordinate in virtù di quanto indicato dall'art. 10 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e, pertanto, la presente pubblicazione è utile, per tanto, oltre che ai fini dell'istruttoria V.I.A., altresì per la contestuale istruttoria A.I.A. - I.P.P.C.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 13.08.2021 la Provincia ha disposto che, come consentito dall'art. 24 *bis* comma 1 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la fase di consultazione del pubblico avvenga per il tramite dell'Inchiesta Pubblica di cui agli artt. 24 *bis* e 27 *bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. Con Determinazione Dirigenziale n. 1531 del 07.10.2021 ha poi costituito l'Organismo collegiale Inquirente e lo ha insediato, con inizio dei lavori il 07.10.2021. Per tale ragione dalla predetta data ha inizio anche la fase di evidenza pubblica del progetto e i suindicati elaborati ambientali/ progettuali saranno sottoposti a fase di evidenza pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 bis co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal 07.10.2021 per **30 gg. (TRENTA GIORNI)** successivi, consecutivi (sino al 06.11.2021).

Nei 30 gg. suddetti sarà possibile, per chiunque e con qualsiasi modalità di trasmissione (posta ordinaria, posta raccomandata, P.E.C., e-mail, telefax, consegna a mano ed altro), presentare alla Provincia di Biella Servizio Rifiuti V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, via Q. Sella n. 12 13900 Biella, **osservazioni scritte sugli elaborati qui pubblicati, sia per i temi della V.I.A. che per quelli dell'A.I.A. I.P.P.C. e richiedere di poter essere ascoltati nell'ambito dei lavori dell'Inchiesta Pubblica.**

Per accedere alla consultazione degli elaborati progettuali sopra indicati, cliccare o sul link <http> o sul link <ftp>. in quest'ultimo caso inserendo username:public e password:public

Per consultare i dati si consiglia di installare un software ftp client (es. filezilla)

Data ultima modifica: 07/10/2021



Contatti

Provincia di Biella
Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella
Italy
Tel. 015 8480611
PEC:
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Codice fiscale: 90027160028
Partita IVA: 01989770027

Orario degli uffici - Ufficio protocollo

Seguici su

In evidenza

Amministrazione trasparente
Dichiarazione di accessibilita'
Note legali e copyright
Privacy
Responsabili del procedimento di pubblicazione
Cookies policy
Licenza Creative Common 4.0

Redazione

Engineered by Ariadne Digital

Scrivici: redazione@provincia.biella.it

Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano – Ripubblicazione variante parziale PRGC Salussola

Testo Principale

Riassunzione procedimento a seguito disposizioni sentenza t.a.r. piemonte sez. I n. 839/2019 reg.prov.coll. Del 25.07.2019.

Pubblicazione, su richiesta del proponente, delle nuove revisioni ed integrazioni apportate alla versione progettuale precedente (art. 27 bis co. 4).

04 novembre 2019

La Sentenza del T.A.R. Piemonte Sez. I n. 00839/2019 REG.PROV.COLLE. n. 00039/2019 REG.RIC. del 25.07.2019, che accolse il ricorso presentato, in data 31.12.2018, dalla "Acqua & Sole" S.r.l. (con sede societaria in Milano 20124, via Vittor Pisani n. 16) avverso la Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1175/2018, che negò la compatibilità ambientale al progetto denominato: "*Discarica monodedicata a materiali di costruzione contenenti amianto e localizzato in Regione Brianco*" (localizzato in Comune di Salussola (BI) (e per opere compensative in Dorzano (BI)) ed originariamente presentato dalla ricorrente succitata in data 16.05.2017). L'accoglimento del ricorso suddetto della "Acqua & Sole" S.r.l. ha determinato l'annullamento dell'efficacia della Determinazione impugnata e la necessità conseguente di riassumere il procedimento V.I.A. + I.P.P.C. per il nuovo compimento degli atti procedurali ritenuti illegittimi dal T.A.R., così come ordinato nella Sentenza. A seguito delle indicazioni della Sentenza di cui trattasi, la "Acqua & Sole" S.r.l., in data 16.10.2019 (cfr. prot. ricez. n. 20339/2019) ha formalmente consegnato alla Provincia **nuovi elaborati progettuali volontariamente sottoposti a revisione ed integrazione** rispetto a quelli vagliati nel corso del procedimento poi concluso con la D.D. 1175/2018 annullata, richiedendone la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale provinciale per 60 gg. ai sensi dell'art. 27 bis co. 4 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Va ricordato che il progetto ricade altresì tra le tipologie di installazione I.P.P.C. (cfr. tipologia n. 5.4 Allegato VIII D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), per le quali - in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale - è richiesto il rilascio dell'A.I.A. di cui all'art. 29-ter del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; la presente pubblicazione è utile, per tanto, oltre che ai fini dell'istruttoria V.I.A., altresì per la contestuale istruttoria I.P.P.C., nell'ambito dell'unica coordinata riassunta procedura.

Le predette integrazioni/modifiche progettuali saranno sottoposte a fase di evidenza pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 bis co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal 04.11.2019 per **60 gg. (SESSANTA GIORNI)** successivi, consecutivi (sino al 03.01.2020).

Nei 60 gg. suddetti sarà possibile, per chiunque e con qualsiasi modalità di trasmissione (posta ordinaria, posta raccomandata, P.E.C., e-mail, telefax, consegna a mano ed altro), presentare alla Provincia di Biella Servizio Rifiuti V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche, via Q. Sella n. 12 13900 Biella, **NUOVE osservazioni scritte sulle integrazioni/modifiche progettuali qui pubblicate.**

ADDENDUM APRILE 2021 SU LR. 56/77 IN MATERIA URBANISTICA: A far tempo dal 19.04.2021 per 15+15 gg., è altresì ripubblicato, a seguito della richiesta apposita del proponente del 09/04/2021, l'avviso di variante parziale al PRGC, relativa alla L.R. 56/77 e ss.mm.ii. art. 17bis comma 15bis. Nel termine suddetto sarà possibile per chiunque presentare osservazioni scritte (nelle modalità citate al capoverso immediatamente sopra) **UNICAMENTE PER L'ARGOMENTO DELLA VARIANTE AL P.R.G.C.**

Per accedere alle integrazioni/modifiche progettuali sopra indicate (oltre che alla previa documentazione documentazione progettuale/ambientale già pubblicata in precedenza), cliccare sul [link ftp.](#) ed inserire username:public e password:public

Per consultare i dati si consiglia di installare un software ftp client (es. filezilla)

[link http](#)

Data ultima modifica: 19/04/2021